

Vincenzo Schioppa

odontoiatra

Via Marina Nuova, 97
Napoli

Roma, Marzo 1933

MINISTERO dell'INTERNO
Direzione Generale Sanità Pubblica. =
Num: 20400-3/15830

OGGETTO: Esposto MELE STANISLAO

A S.E. l'ALTO COMMISSARIO

N A P O L I

Mele Stanislao, ha inoltrato a questo Ministero un esposto, con cui il signor Mele lamenta che con decreto di cotesto Alto Commissariato, sia stato ordinata la chiusura, per trenta giorni, per abusivo esercizio della professione odontoiatrica, del gabinetto dentistico dal medesimo gestito in codesta città, e chiede che in considerazione del grave danno derivantegli da tale ordine di ~~chiusura~~ chiusura, il provvedimento stesso venga sospeso in attesa che sia provveduto sulla istanza già prodotta dall'interessato, per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria ai sensi del R.D.L. 22 Marzo 1923 N°795.

Poichè, come è noto, nei riguardi di quest'ultima istanza, come dei pari nei riguardi di quelle dei dentisti Schioppa, Rodriguez e Cagnetta, che si trovano nelle stesse condizioni del Mele, è stata recentemente espletata l'istruttoria da parte di codesto Ufficio, e questo Ministero deve tuttora adottare le proprie determinazioni, nulla vi sarebbe in contrario a che l'E.F.V., in attesa di tale determinazione, sospendesse l'esecuzione del provvedimento di cui si tratta, a meno che non si renda inopportuno per altre giustificate ragioni che non risultino a questo Ministero.

Si gradirà, comunque, di conoscere quali provvedimenti saranno adottati al riguardo.

p. IL MINISTRO
f: to Basile

SENTENZA

a carico di

ESPOSITO ANTONIO in Francesco

ed altri quattro *Dei. L. 11*

tra cui lo Schioppa

10^a Sez. n. 6
Corte d'Appello
NAPOLI

30 giugno 1933 XI

15 - 1913
16 - 116
2 - 10
della
della
della
della

Sentenza a carico di:

- 1° Esposito Antonio fu Francesco di anni 50 da Torre Annunziata.
- 2° Mele Stanislao fu Basilio di anni 37 da Napoli.
- 3° Gagnetta Gioacchino fu Gaetano di anni 44 da Molfetta.
- 4° Schioppa Vincenzo fu Gennaro di anni 35 da Avellino
- 5° Rodriguez Adolfo fu Gaetano di anni 36 da Napoli.

Appellanti dalla sentenza del giorno 23 gennaio 1933 del Tribunale di Napoli con la quale furono condannati ciascuno alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, dichiarata condonata ed in solido alle spese processuali e tassa di sentenza per falso in atto pubblico, sotto il duplice aspetto della soppressione e dell'alterazione nella sua qualità di impiegato municipale il primo e per concorso in detto reato gli altri quattro.

LA CORTE

In fatto ed in diritto.

Con decreto di citazione pel giudizio indata 2 luglio

1932 furono tratti dinanzi il Tribunale di Napoli:

1° Esposito Antonio fu Francesco;

2° Mele Stanislaw fu Basilio.

3° Cagnetta Gioacchino fu Gaetano.

4° Schioppa Vincenzo fu Gennaro.

5° Rodriguez Adolfo fu Gaetano, per rispondere:

il 1° di falso in atto pubblico, sotto il duplice aspetto della soppressione e dell'alterazione per avere nella sua qualità di impiegato municipale, soppresso un foglio del Registro Protocollo del comune di Torre Annunziata del mese di aprile 1923 apponendovene un altro con notizie false che non erano contenute in quello soppresso; gli altri :
a-) di concorso nel decreto suindicato, per aver determinato in loro vantaggio i il 1° a commetterlo , b-) anche di aver fatto uso dell'atto come sopra falsificato, facendosene rilasciare analogo certificato dall'Amministrazione Comunale di Torre Annunziata. In Torre Annunziata in epoca posteriore all'aprile 1923 e denunciato l'8/4/1931

Al c)Esercizio abusivo della professione di odontoiatra Art.53 legge sanitaria 1/8/1907 n.639 ; d-) esercizio abusivo della professione di odontotecnico,art.1 legge 23/6/1927 n.1264 .In Torre Annunziata ed in Napoli dal 1923 in poi.

Il Tribunale dichiarò Esposito Antonio colpevole del reato ascrittogli e vele Stanislao, Cagnetta Gioacchino, Schioppa Vincenzoe Rodriguez Adolfo colpevoli del delitto di cui alla lettera a) della rubrica, e condannò ciascuno ad anni 1 e mesi 6 di reclusione che dichiarò condonati nonché in solido alle spese processuali e tassa di sentenza.

Absolse il vele, il Cagnetta, lo Schioppa ed il Rodriguez dalla imputazione di cui alla lettera b),perchè il fatto non costituisce reato per sè stante e dichiarò non doversi procedere contro gli stessi per il reato di cui alla lettera c) e d- perchè estinti i reati per amnistia.

Nei termini di legge tutti gli imputati produssero appello avverso la sentenza, deducendosi i seguenti motivi regolarmente presentati nella Cancelleria del Tribunale dai rispettivi difensori .

1+ Lo Esposito doveva essere assolto per mancanza di prove, se in quanto esisteva il fatto.

2+ Subordinatamente, dovendosi ritenere la più lieve ipotesi di falso in certificato od in attestazione di adempite condizioni per autorizzazioni amministrative e dovendosi escludere la qualità di "pubblico Ufficiale per le modalità di tempo nelle quali il reato sa ebbe stato commesso quest'ultimo doveva essere dichiarato estinto per amnistia. Per quanto si riferisce al primo di questi motivi si specificò che l'Esposito fin dal primo momento accettò di essere stato l'esecutore, materiale, aggiunte di aver agito per ordine del suo superiore di ufficio Amato Frisco e determinò l'anno 1924.

Questa versione era avvalorata dalla sua particolareggiata e precisa imputabilità; dal nessuno interesse

se che l'Esposito avrebbe avuto di accusare lo Amato Prisco, dal contenuto della dichiarazione del testimone Francesco Esposito dai documenti presentati in udienza lettera di S.E. Moselli, nota del Direttore della Università di Napoli, da ineccepibili elementi logici.

La versione del Prisco, originariamente coimputato, gratificato, poi, di una eloquente formula dubitativa dal P.M. ed assolto, infine, con formula piena dal giudice istruttore, secondo la quale la sostituzione del foglio sarebbe avvenuta nel 1930, è nettamente per quanto indirettamente smentita dalle concordi dichiarazioni rese in istruttoria ed in dibattimento dai testimoni Baldinotti e Proverbio.

Secondo il Tribunale l'interesse al fatto sarebbe sorto negli odontoiatri soltanto dopo la consultazione Fragola, mentre che l'interesse per l'avvenuta decadenza del termine, era sorto fin dagli'ultimi mesi del 1923. Prescinde, poi il Tribunale dalla concorde parola de

gli stessi testimoni del P.M. (prima tra i quali il Comm. Tripezzi inquirente) i quali proclamarono solennemente da un lato la incapacità a delinquere dell'Antonio Esposito e dall'altra l'angustia mentale e la qualità di minus tabens intellettuale di costui. Per quest'ordine di considerazione l'Antonio Esposito, ai sensi dell'art. 42 ed in ogni caso dell'art. 49 C.P. non poteva essere dichiarato responsabile del reato ascrittogli.

Relativamente al 2° motivo si specificò che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 477 e non l'art. 476 ed avrebbe potuto applicare altresì l'art. 482 C.P. escludendo la qualità di Pubblico ufficiale per non avere lo Esposito agito in ogni caso (anche quello ritenuto dal Tribunale) su di un registro non più esistente nell'Archivio corrente, e quindi estraneo alle sue funzioni di protocollista ed archivista.

Il tale Stanislao, il Cagnetta Gioacchino, lo Schioppa Vincenzo ed il Rodriguez Adolfo, dovevano essere assolti.

o per non aver commesso il fatto o quanto meno per
insufficienza di prova, per essi si specificò ^{che} tutta
la motivazione della sentenza di condanna era errata.

Il Tribunale si era diffuso in indagini di considera-
zioni relative al diritto o meno degli imputati a conse-
guire la riabilitazione all'esercizio della odontoiatria,
in virtù del D.L. del 1923, laddove avrebbe dovuto sol-
tanto esaminare se l'alterazione del registro di Torre
Annunziata fosse stata compiuta nel 1923, che assumeva
l'impiegato Antonio Esposito, o nel 1930. Dal risultante
di tali indagini doveva risultare la responsabilità o
meno dell'esposto inviato a giudizio, come autore mate-
riale del fatto e, per conseguenza degli altri imputati,
rinviiati a giudizio per correttezza morale. Se l'alterazio-
ne fosse stata compiuta nel 1924 l'Esposito, come era
pacifico l'avrebbe compiuta per eseguire l'ordine del
suo superiore gerarchico, e senza avere la consapevolez-
za della falsità: donde la non punibilità del fatto com-
messo da lui ed ascritti ai pretesi correi.

Se tali indagini il Tribunale avesse affrontate_
vrebbe dovuto desumere da tutte le dichiarazioni del pro_
cesso e specialmente dalle reticenze del testimone Fran_
cesco Esposito la prova sicura che la materiale altera_
zione era stata compiuta nel 1924. Arbitrariamente il Tri_
bunale aveva ritenuto apocrifa la lettera esibita in pub_
blico dibattimento comprovando che nel 1924 i documenti
erano stati già esibiti al Municipio di Torre Annunziata
ed attribuisce alla comunicazione dell'Università di Na_
poli al sig. Mele un significato diverso di quello che il
convenuto rivela, come sarebbe stato luminosamente dimo_
strato alla Corte di Appello. Il Tribunale non aveva spe_
so neppure una parola sulla tesi difensiva secondo cui
in ogni caso il reato si sarebbe dovuto ritenere ines_
istente perchè si sarebbe versato in terra di fatto inuti_
le, data la non perentorietà del termine stabilito dal
R.D. 1923 per la presentazione dei documenti .

Il Tribunale non aveva speso neppure una parola
sulla tesi difensiva relativa alla mancanza assoluta

di prova della correttezza morale. Esso avrebbe dovuto dimostrare che lo Espedito fosse stato determinato a non mettere re il preteso reato dagli altri quattro imputati e non eventualmente da loro amici o parenti, non bastando ad integrare la dimostrazione della determinazione il pericoloso principio dell'isidriti cui predest, come la Corte di Cassazione ripetutamente ha ammonito a proposito della subordinazione dei falsi testimoni.

Nell'udienza odierna stabilita per la discussione del gravame i difensori degli appellanti si sono riportati ai motivi di appello esistendo una busta appartenente alla lettera spedita da S.E. Boselli che fu a sua volta esibita in Tribunale ed una istanza in carta da bollo diretta dal Mele Stanislao al Ministro della P.S. Istruzione in data 14 maggio 1924 e portante il timbro del Ministero della Istruzione Pubblica con la data del 16 maggio 1924 n. 07700.

Osserva la Corte in merito ai suddetti Appelli che il Tribunale per addivenire alla affermazione di re

sponsabilità degli imputati nel reato ad essi rispettivamente ascritto, tenne presente degli elementi che si possono dire del tutto irrilevanti e non fece quell'unica indagine che s'imponeva sul se l'alterazione sul registro del Municipio di Torre Annunziata fosse stata compiuta nel 1924, come assumeva l'impiegato Esposito, oppure nel 1930, come si riteneva dall'accusa.

Rilevo, infatti, il Tribunale che i documenti che si dice siano stati consegnati ad un impiegato comunale di Torre Annunziata ed allo stesso registrati nel registro protocollo al numero 3784 ed inviati al Ministero non sono stati mai rinvenuti e che nessuno dei quattro imputati il Lele, il Cagnetta, lo Schioppa ed il Rodriguez si prese la cura di conoscere quale sorte fosse a quei documenti toccati che pure avevano una così grande importanza. Rilevo inoltre che i diplomi rilasciati dall'Università di Cattigne dell'ex Regno del Montenegro, portano in tutti e 4 la stessa data del

25 marzo 1923; che tre dei 4 imputati di esercizio abusivo nella professione di odontoiatria e precisamente il Mele lo Schioppa ed il Rodriguez, quasi nello stesso torno di tempo registrarono i loro diplomi Montanegrini nello stesso lontano comune di Barile, mentre il 4° cioè il Cagnetta, fece registrare il suo diploma, su per giù, nella stessa lontana regione cui appartiene il comune di Barile, e nella stessa epoca ossia nel comune di Piacerno; che tutti e 4 i detti imputati nello stesso torno di tempo, cercarono di far vistare i rispettivi diplomi dal Prefetto del tempo della provincia di Napoli, che il Mele, lo Schioppa ed il Rodriguez avanzarono su per giù nello stesso torno di tempo (settembre, novembre e dicembre 1930) e su per giù con l'identica motivazione (malattia durata fino al 1923) un ricorso al Re i primi due ed un ricorso al Ministro il 3° per ottenere dalla clemenza sovrana e dalla longanimità del Ministero un provvedimento eccezionale, quello, cioè, di essere autorizzati ad esercitare

la professione di odontoiatria senza ricorrere alle vie legali che con successo erano state tentate da altri colleghi, anch'essi forniti di diploma, dell'Università di Cettigne che tutte e tre le domande non furono e non potevano essere accolte e che tutti e tre i ricorrenti nelle rispettive istanze non accennarono punto al deposito ed inviò nei termini di legge della domanda prescritta con i R.R.DD.DD. 22 marzo e 24-9-1923 spedita per il tramite del Comune di Torre Annunziata e non ne parlò nella sua istanza del 15 settembre 1930, nemmeno il Mele che il 12 aprile 1924 aveva avuto da S.E. Buselli, la lettera che fu esibita in udienza alla difesa; che infine le ultime domande per tale abilitazione definitiva che diedero origine all'attuale procedimento furono inviate a tutti i quattro imputati con la stessa data 15 gennaio 1931, e compilate dallo stesso Comune Avvocato prof. Fragola, il quale a tutti e quattro i suoi clienti fece conoscere che vano sarebbero riuscite le vie legali, per ottenere

la detta abilitazione definitiva se non si fossero muniti di un certificato attestante che nei termini di legge erano stati depositati ed inviati dal Municipio di Torre Annunziata le domande corredate dai documenti relativi, ma anche egli non si sarebbe occupato della cosa se non quando fosse venuto in possesso del detto certificato, che, richiesto per conto del Mela soltanto servir poteva agli altri tre ricorrenti che ne fecero richiamo nelle rispettive istanze del 15 gennaio 1931.

Da questi rilievi trasse il Tribunale il convincimento che i quattro imputati vi concorsero nel reato ascritto all'Eposito Antonio non fossero l'uno all'altro estranei e che avendo iniziato insieme una certa attività del 25 marzo 1913 epoca del rilascio dei diplomi Montegrini ed avendola continuata di accordo nel 1914 e nel 1915 in sede di validazione della firma del Console, e nel 1919 e nel 1929 in sede di registrazione dei loro titoli e nel 1930 in sede di ricorso in

grazia al Re ed al Ministero degl'Interni, insieme la menassero a termine sul consiglio di un legale a Torre Annunziata per procacciarsi il certificato che era la risultante di un fatto criminoso di accordo voluto e preparato.

Non considerò il Tribunale che siffatti elementierane di scarsa se non di nessuna importanza, massime di fronte al fatto che le condizioni del Mele, del Cagnetta, dello Schioppa e del Rodriguez erano identiche a quelle degl'otto dentisti che muniti di titolo Montenegrino, ricorsero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento Ministeriale con cui veniva negata l'iscrizione al co esercizio della odontoiatria. Risulta dagli atti che alcuni dentisti presentarono nei termini di legge domanda di autorizzazione definitiva all'esercizio della loro arte, esibendo, come titolo professionale, Diploma di abilitazione del cessato Regno del Montenegro, portanti la firma dell'ex

Presidente del Consiglio e Ministro dello Interno di quello Stato sig. Plamenatz e datati quasi tutti al 26 marzo 1913. Il Ministero dell'interno in Italia ebbe dei sospetti sulla autenticità di tali diplomi e fu sporta denuncia contro i falsari, ma l'autorità giudiziaria, con sentenza profferita dal Tribunale e da Corte di Appello di diverse città assolse gl'imputati con motivazione varie. Gl'interessati produssero allora istanza per conseguire la richiesta autorizzazione, ma una nuova Commissione ritenendo che rientrasse nelle sue facoltà di giudicare del valore tecnico dei diplomi rilasciati all'estero e privi da garanzia di idoneità all'esercizio della odontoiatria quelli presentati dagli otto dentisti, fra i quali era il Ge- lardi Guglielmo che figura testimone in questo processo, espresse parere contrario all'accoglimento della detta istanza che venne respinta col provvedimento Ministeriale che fu poi denunciato per violazione delle norme di cui all'articolo 2 del RD. Legge 22 marzo 1923 n. 785 dell'art 2 del Decreto Ministeriale 27 maggio 1923 e delle dispo-

sizioni di cui all'art. I del citato R.D.L. 22 marzo 1933 e per eccesso di potere.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 maggio 1929, annullò i provvedimenti impugnati statuendo in contrasto con quanto si sosteneva dal Ministero dell'Interno rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Generale e nei riguardi del diploma occorreva soltanto l'esame della validità formale del documento che aveva luogo mediante la registrazione del diploma stesso a termine del regolamento generale sanitario stante che la facoltà di esercitare un apprezzamento sul valore intrinseco dei diplomi non è sancita dalla lettera del D. Legge né può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislative ai quali espressamente si richiama.

Posto tutto ciò appare evidente, come erroneamente il Tribunale si sia diffuso in indagini ed in considerazioni relative a dritto o meno degli imputati a conseguire l'abilitazione dell'esercizio dell'odontoiatria in virtù del D.L. del 1923.

*reg. Frati
nel 1920*

I quattro imputati Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriguez erano in perfetta regola con il certificato di Cettigne; i diplomi furono registrati nel 1920 in Barile ed uno soltanto in Picerno; era necessario che vi fosse il visto del prefetto e questo fu apposto nel 1914 e nel 1915. Nulla quindi che fosse in difformità della legge, nè poteva meravigliare il fatto che nessuno dei suddetti imputati si fosse presa la cura di conoscere quale sorta fosse toccata ai documenti che dicevano di aver inviati al Ministero degli Interni in Roma, fino al giorno in cui l'avv. prof. Fragola nel 1931 ebbero ad apprendere che senza quei documenti e senza la prova che quei documenti erano stati in tale epoca inviati (aprile 1923 - nessuna speranza essi potevano nutrire di essere anche tardivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria. Imperochè, come dinanzi si è rilevato, vi furono dei procedimenti penali a carico di quei tali otto dentisti aspiranti alla autorizzazione all'esercizio di quel ramo sanitario, che avevano

prodotti i diplomi di abilitazione alla odontoiatria del cessato Regno di Montenegro, per cui la Commissione speciale, istituita con decreto ministeriale 27 maggio 1923, la quale doveva fare le proposte per l'autorizzazione, sospese i lavori e detti procedimenti penali non potevano non impressionare il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa ed il Rodriguez, che gli stessi diplomi Montenegrini, possedevano obbligandoli ad attendere l'esito. Osserva che l'indagine che si doveva fare nell'attuale procedimento era quello di vedere se il foglio del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata, fosse stato sostituito nel 1930, oppure nel 1924 secondo le due versioni in contrario.

Secondo l'accusa il fatto sarebbe stato commesso nel 1930, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, di cui dianzi si è accennato, secondo la difesa che è la tesi di Antonio Esposito, la sostituzione sarebbe avvenuta nel 1924, per ordine del superiore di ufficio Amato Frisco.

I diversi elementi provano che nel 1924 si procedette alla sostituzione del foglio per ordine del Frisco

giusta l'assunto dell'Esposito. Un primo elemento è d'ordine logico: tutti e quattro gli imputati Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriguez, sono stati sempre di accordo, essi si trovavano in possesso di tutti i requisiti per quale ragione non avrebbero dovuto mandare i documenti? Un secondo elemento è fornito dalla prova documentale e schiacciante. Nel 1924 il Mele Basilio, padre di Mele Stanislao, riceve la lettera di G. E. Boselli che scriveva:

" Appena ricevuta la vostra del 9 corrente mi sono interessato vivamente presso il Ministero dell'Interno per sapere della pratica di vostro figlio, tendente ad ottenere l'abilitazione definitiva in Italia all'esercizio della odontoiatria, in base al titolo Montenegrino.

Per quante accurate ricerche si siano fatte presso la Direzione di Sanità, non risulta pervenuta dal Municipio di Torre Annunziata dove mi dite che presentasse nell'aprile dello scorso anno l'istanza ed i documenti relativi la pratica del predetto vostro figlio.

Quind'è che io vi consiglio rinnovare subito l'istanza, riproducendo i documenti tutti e trasmetterla al Ministero dell'Interno, esponendo i fatti ecc. ecc."

Da questa lettera, che non è apocrifa come ritene il Tribunale essendo la data di essa 12 aprile 1924 confermata dalla relativa busta esibita in questa udienza portante la stessa data del 12 aprile 1924 si rileva che i documenti riflettevano l'abilitazione definitiva in Italia all'esercizio dell'odontoiatria. Vi è poi la lettera del Rettore della Università di Napoli, in data 5 giugno 1924 diretta al Vele Stanislao, nella quale è detto: "Le restituisco i documenti inviati."

Dal che si deduce che dei documenti furono inviati al Ministero della Pubblica Istruzione per l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria, secondo è indicato nell'oggetto della nota medesima.

E che la domanda sia stata rinnovata dal Mele Stanislao il 14 maggio 1924 è dato rilevarlo chiaramente dal documento esibito in questa udienza, dalla istanza cioè diretta a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione con la data suddetta, portante il timbro ricezione del Ministero con il n° 07700 e con la data 16 maggio 1924, nella quale istanza è detto esplicitamente che nell'aprile 1923 a mezzo del Municipio di Torre Annunziata, esso Mele fece pervenire i suoi documenti al Ministero dell'Interno insieme alla copia legale del suo diploma Montenegrino.

Messo in rapporto queste date si trova che ciò che dice lo Esposito Antonio è vero, infine, un terzo elemento che avvalorà che la sostituzione si sia operata nel 1924 e non nel 1930, è fornita dalla prova testimoniale che favorisce alle Esposito. Infatti, risulta dalle deposizioni dei testimoni Baldinocchi e Proverbio, il primo addetto all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune (foglio 83), il secondo Capo dell'Ufficio Archivio del Comune (foglio 80) che le chiavi del deposito del Municipio di Torre Annunziata, del quale deposito si conservano i registri protocelli di annate decorse si conservano dal detto Baldinocchi, il quale dal

capo Ufficio Proverbio, in una mattina del gennaio del 1930, ebbe ordine di prendere dal deposito Registro Protocollo nel 1923.

Nel protocollo repertato, al n.3, vi era segnata una pratica sanitaria, come riferì^{lo} Esposito Antonio nella sua dichiarazione resa dinanzi il Vice Prefetto Ispettore Crifulgi (foglio 16) poichè egli disse che il foglio da ricopiare era corretto verso la metà della seconda pagina dove viene trascritto il sunto dell'affare protocollato e che si trattava di un affare sanitario di cui non s'ebbe più dare precise elementi.

Per tutto quanto risulta dalla lettera di Boselli e del Rettore della Università di Napoli non potrà dubitarsi che la sostituzione avvenne nel 1924.

Osserva^{che} l'accusa cita due testimoni che sono: il dentista Gelardi Guglielmo e lo Esposito Francesco, che fu imputato e testimone, una delle posizioni dei medesimi nella di concreto si ricava che possa fare escludere la tesi difensiva dello Esposito e degli altri quattro imputati ad avvalorare quella da essi sostenuta, che la sostituzione del foglio fosse avvenuta nel 1930. Lo Esposito Francesco, come testimone dice di non ricordare che il Prisco Amato avesse ordinate allo Esposito Antonio di ricopiare un foglio del Registro Protocollo, e, poi, aggiunge che, se un'alterazione lo Esposito Antonio abbia compiuta nei vecchi registri di protocollo, ciò di aver fatto per ordine superiore, essendo assolutamente incapace di compiere azioni cattive di sua

iniziativa, Come imputato dice, che non è affatto vero che il Prisco abbia dato incarico alle Esposito Antonio, in sua presenza, di ricopiare un foglio del registro Protocollo , e, poi, aggiunge, che, anche ammesso che egli avesse preso ^{il} registro per incarico del Prisco e che fosse stato presente all'incarico dello stesso avrebbe commesso all'impiegato Esposito, ciò non potrebbe costituire addebito a suo carico in quanto che egli non sarebbe stato mai al corrente dei motivi per cui il Prisco avrebbe dato l'ordine alle Esposito Antonio. Dall'episodio Gelardi De Nicola Aurelio(foglio 95-97) non rilevasi altro che il Cagnetta voleva sapere se il Gelardi avesse i documenti richiesti dal Decreto luogo tenenziale 1923.

Fa notare anche l'accusa che con l'istanza al Minsitero del Re si era affermato che da alcuni quattro imputati, e precisamente dal Mele, da Cagnetta, dallo Schioppa, che i documenti non li avevano presentati, ma anche questo, che può apparire una contraddizione e come tale apparve in sul principio d'onde l'inchiesta affidata al Trifulgi e il relativo processo ,

è spiegato dal fatto che gli imputati volevano vedere come andassero a finire le pratiche degli otto dentisti. Quando il Consiglio di Stato decise la sorte dei detti otto dentisti, annullando il decreto del Ministero, il Mele, Cagnetta, lo Schioppa, ed il Rodriguez presentarono per duplicato la documentazione diretta ad ottenere il riconoscimento del loro delitto all'abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria su diplomi rilasciati dall'ex del Regno Montenegro.

Le inconciliabilità tra la domanda del Mele al Ministero ed al Re del 1930 con la domanda del 1924 al Ministero della Pubblica Istruzione esibita in udienza è distrutta dal fatto che la domanda stessa del 1924 che parla di documenti mandati dal 1923, e per cui nulla rivela quanto fu detto nella domanda del settembre 1930.

Se il fatto della sostituzione del foglio del registro Protocollo è avvenute nel 1924 come risulta ampiamente dimostrato, è logico che da esso non si possono ricavare conseguenze penali. Lo Espósito Antonio compì il fatto per ordine del suo superiore gerarchico, Prisco Amato.

D'altra parte è provato che il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa ed il Rodriguez nel 1923 inviarono a mezzo del Comune di Terre Annunziata di loro istanza con i documenti al Ministero per ottenere la abilitazione definitiva in Italia, e dagli atti processuali e dai documenti esibiti in questa udienza (certificati del Podestà e in rapporti del Rodriguez) è dimostrata il perchè essi si avvalsero del comune suddetto per tali invio di documenti.

La sentenza del Tribunale deve essere perciò riformata dovendo essere assolto lo Esposito Antonio dalla imputazione a lui ascritta al che il fatto non costituisce reato, ed il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa, ed il Rodriguez, dovendo essere assolti per non aver commesso il fatto ad essi ascritto.

P.Q.M.

Visti gli art. 523 e 213 Cod. P.P. e 479 detto codice.

In riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 23/1/1933 appellata da Esposito Antonio, Mele Stanislao, Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo, e Schioppa Vincenzo

Assolve le Esposite dalla imputazione a lui ascritta per-
chè il fatto non costituisce reato e gli altri, per non aver
commesso il fatto ad essi ascritto.

F/ti Migliacci, Coelli, Azzariti, Sessa, Giacumbi.

Depositata in Cancelleria il 14-7-1933.

F/to Musella

Roma, 14 Novembre 1933

Ministero dell'Interno
Direzione Gener. Sanità
N° 20400/-3/15830

OGGETTO: Chirurghi dentisti Montenegrini.

A. S. l'Alto Commissario

N a p o l i

Come è noto all'E.V. i signori: MELE STANISLAO, CAGNETTA GIOACCHINO, SCHIOPPA VINCENZO e RODRIGUEZ ADOLFO, i quali sono muniti di diploma di chirurghi dentisti, ad essi rilasciati dall'ex Governo del Montenegro, furono condannati per falso in atto pubblico, con Sentenza di codesto Tribunale, e successivamente sono stati assolti dalla medesima imputazione PER NON AVER COME SO IL FATTO, con sentenza della Corte di Appello di codesta Città 15 Luglio 1933. (leggi 30 Giugno 1933)

Sulla base di quest'ultima Sentenza, i suddetti dentisti hanno ora prodotta istanza a questo Ministero, per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria ai sensi del R.D.L. 22-Marzo 1923 N°795. In merito a tale istanza si prega l'E.V., a complemento delle notizie al riguardo ~~fornite~~ già fornite con la lettera dell'11 Marzo 1933, N°2334 di voler accertare con accurate indagini a mezzo della P.S. oppure pei R.R. Carabinieri le seguenti circostanze: se i suddetti interessati abbiano effettivamente esercitato la professione di odontoiatra nell'ex Regno del Montenegro, o in altro Regno, in base al titolo di cui sono provvisti, se siano rimpatriati in occasione e in dipendenza della guerra, indicando con precisione la data del rimpatrio, e se dopo essere rimpatriati abbiano pubblicamente esercitato nel Regno la predetta professione, precisando prima quale Comune ed in quale data abbiano curato la registrazione del proprio titolo professionale. L'E.V. vorrà provvedere a che tali indagini vengano subito esperite con la maggiore diligenza e riservatezza e riferirne il risultato.

p. IL MINISTRO
firmato

Copia - Ministero dell'Interno

Direzione Generale della Giustizia pubblica

Dir. VII Sez. II

A richiesta dell'Interessato:

Si certifica

risultare dagli atti di questo Ministero che
il Sig. Stanislas Mele fu Brasilio di stato
nietta Murzamas, domiciliato in Napoli, Piazza
Cepuanale, presentò istanze nel 1928, nel Gen-
naio 1931, il 15 luglio e 16 Settembre 1933
per essere autorizzato ad esercitare definiti-
vamente la professione dell'odontiatria
ai sensi del R. D. L. 22 Marzo 1923 n. 795 e che
esse non sono state ancora sottoposte alle
determinazioni della speciale Commissione
di cui all'art. 2 del citato R. D. L.

Roma, 7 aprile, 1934 - XII -

Per il ministro

Off. G. Brile -

(NB. Posizione analogo per Schioppa)

AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Al sig. VINCENZO SCHIOPPA

odontoiatra

N A P O L I

Via Marina Nuova 97

ECC.MA COMMISSIONE CENTRALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE
presso il MINISTERO DELL'INTERNO = IN ROMA.

- - - - -

Il sottoscritto CHIOPPA VINCENZO fu Gennaro e fu
Anna Mosso, chirurgo dentista, esercente in Napoli, Via
Marina Nuova n. 97, ha l'onore di rassegnare a codesta
Ecc.ma Commissione Centrale, quanto segue : - Nel 25 marzo
1913, conseguì a Cettigne(ex Regno del Montenegro) il diplo-
ma di chirurgo dentista: ma nel 1914, sei settembre, dovet-
te rimpatriare a cagione ed in conseguenza della guerra.-
Promulgato il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311
il sottoscritto, avvalendosi delle statuizioni in esso con-
tenute (art.3) dopo aver fatto registrare il suo diploma
a norma dell'art.65 del Regolamento Gen.San. 3 febbraio
1901, n.45, e art.65 T.U. leggi sanitarie 1 agosto 1907,
n.636, esercitò in Italia, la professione cui era abilitato
dal cennato diploma, ininterrottamente, notoriamente, paci-
ficamente(dal 1915 ad oggi). Con successivo R.D.L. 22 marzo
1923 n.795 fu sancito che l'autorizzazione di cui all'art.3
del R.D. 1916, avendo dapprima carattere provvisorio, e cioè
limitato alla durata della guerra, poteva diventare defini-
tiva sol che gli interessati ne facessero domanda a S.E.
il Ministro dell'Interno, il quale, su proposta di una spe-
ciale commissione, all'uopo istituita di concerto col Mini-
stro della P.I., avrebbe loro rilasciato un decreto da tener

*Viene in istruito sulla Commissione
Peraltro... Dato lo sottoscritto -*

luogo del diploma professionale agli effetti della iscrizione negli Albi professionali.- Come è logico, il sottoscritto, al pari di altri suoi Colleghi diplomati all'estero, si uniformò a tutte le prescrizioni del summentovato D.L., trasmettendo all'On.le Ministero dell'Interno, per il tramite del Podestà di Torre Annunziata, la sua istanza documentata. Epperò sorse disputa circa la tempestività di tale domanda per cui, contro il provvedimento ministeriale che ne dichiarava la tardività, il sottoscritto, ricorse all'Ecc.mo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, chiedendo, preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato. - Con decisione interlocutoria del 19 ottobre 1934. XII la domanda fu accolta, ed il ricorrente fu autorizzato alla continuazione dell'esercizio professionale di chirurgo dentista, in attesa della decisione di merito, che avrebbe dovuto stabilire per il termine di tre mesi, previsto dall'art. 3 del ricordato decreto 22 marzo 1923 n.795, avesse carattere perentorio sotto pena di decadenza delle istanze pervenute al Ministero oltre il termine stabilito, qualunque fossero le ragioni che avessero determinato il ritardo.-

Nel caso del sottoscritto, il ritardo non poteva essere a lui imputabile, in quanto era derivato da smarrimento dei documenti spediti a mezzo del Comune di TorreAnnunziata, che è organo di collegamento fra cittadini e autorità centrali. Nelle more del giudizio suddetto, venne pubblicato

il T.U. delle leggi sanitarie, 27 aprile 1934 n.1265, che all'art. 367 lettera A) disponeva testualmente :
"Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al D.L. 16 ottobre 1924 n.1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria".- Codesta disposizione, che per la sua esegesi perispicua, formulazione e precedenti legislativi, portava nella questione, tuttora pendente davanti il Consiglio di Stato, un nuovo elemento di carattere sostanzialmente decisivo: quello, cioè che l'esercizio professionale, limitato al tempo della guerra, concessa dal D.L. 22 agosto 1915 n. 1511, diventava automaticamente definitivo, in forza del citato art. 367: laonde si rendeva frustranea ed oziosa, ogni ulteriore disputa in merito all'autorizzazione di che al precedente decreto legge 22 marzo 1923 n.795 La nuova situazione di diritto, così determinatasi, fu esaurientemente sottoposta al Consiglio di Stato, nella discussione del ricorso del sottoscritto, abbinato, per connessione, a molti altri, tutto che aventi motivazioni

ven diverse, riferentisi alla perentorietà o meno, del termine di presentazione delle domande, secondo lo spirito e la lettera del ripetuto R.D.L. 1923 n. 795. Senonchè, il Supremo Collegio amministrativo, con decisione 23 gennaio - 5 marzo 1936, mentre respingeva i ricorsi, accoglieva la tesi sostenuta dalla R.Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in difesa dell'Amministrazione, ritenendo il carattere perentorio e di decadenza del termine per la presentazione delle domande, voluto dallo stesso R.D. 1923, così si esprimeva e decideva in ordine alla autorizzazione portata dallo art. 367 del ricordato T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1266: "Essi sostengono che la questione che direttamente li riguarda sarebbe ormai risolta dall'art. 367 comma a). del nuovo T.U. delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934 n.1265. Secondo la disposizione di tale causa, sono autorizzati allo esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, qualunque non abilitati allo esercizio delle professioni di medico chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio, in virtù di disposizioni anteriori al R.D. 16 ottobre 1924, n.1665, concorrendo lo esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. E così ragioniamo :

"Se si pone tale disposizione in relazione del disposto della lettera b), del precedente art. 365 dello stesso T.U., secondo cui sono autorizzati all'esercizio professionale coloro che, muniti di diploma esteri abbiano ottenuta l'autorizzazione in base al R.D. del 1926. Ad avvalorare tale interpretazione essi si richiamano al del progetto legislativo (doc.1) I7II, sessione 1529.50, atti parlamentari, legisl. XXVII) che poi di fatto non ha avuto seguito, essendosi provveduto a tutta la materia sanitaria l'ammissione del nuovo T.U., per il quale furono conferiti al Governo larghe deleghe legislative. Ma checchè sia di tale interpretazione il Collegio deve ritenere che le suddette ragioni eccedono i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi di che trattasi. Con questi gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che considerate tardive le domande da essi presentate per ottenere l'autorizzazione dell'esercizio definitivo in base al disposto della legge del 1923. In essi credono di aver diritto all'esercizio professionale, sia in base al disposto del T.U. delle leggi sanitarie sia attualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedersi innanzi tutto, in via amministrativa, e chiedere il disconoscimento

dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, alla autorità competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale, contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per emettere". - L'alto Consesso, dunque, dichiarò di non potersi pronunciare in merito alla interpretazione dell'art. 362 2° comma in quanto mancava, allo stato degli atti un provvedimento del Ministero dell'Interno, basato sull'articolo stesso. Sulla interpretazione però della cennata disposizione, rimase aperta la via ad una nuova azione in sede amministrativa. Senonchè, se la questione giuridica sotto il profilo di cui trattasi, non potette essere eseguita dal Consiglio di Stato, essa ha avuto una risoluzione di carattere solenne e definitivo nella Suprema Sede giudiziaria.- Leusidi Luigi di , pure munito di diploma di odontoiatra, conseguito a Cettigne, di beneficiò, a suo tempo, dell'autorizzazione provvisoria di cui al D.L. 1915, ma nel giugno 1934, fu sottoposto a procedimento penale per abusivo esercizio della professione meritoria di odontoiatria (art. 348 C.P.) Nel dibattimento che seguì, la difesa, fra l'altro, eccepì che erroneamente il Bonetti era stato sottoposto a procedimento penale perchè lo stesso doveva ritenersi, come in effetti è, definitivamente autorizzato all'esercizio professionale di chirurgo dentista,

per virtù dell'art. 367, comma 2, del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1365. Il Pretore di Revere, con dotta ed ampia motivazione, accolse pienamente tale interpretazione, che fu, poi, confermata autorevolmente, per l'appello del P.M. del Tribunale di Mantova. Epperò, anche contro quest'ultima sentenza, produsse ricorso alla Suprema Corte il Procuratore del Re e l'altissimo Magistrato di diritto, con sentenza del 10 novembre 1936 n.675, respingendo tutti e cinque i motivi addotti al P.M. ricorrente, giudicava che il Bonetti non poteva attribuirsi l'esercizio abusivo della professione di odontoiatria perchè l'art. 367 comma 2° del T.U., delle leggi sanitarie autorizza alla professione di odontoiatria coloro che vi furono regolarmente autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui al R.D.L. 1935 n.1311, e che esercitarono in maniera pubblica o notoria. Codesta interpretazione dell'art. 367, data dalla Corte regolatrice, trova ogni disputa in proposito. Il punto di diritto è così definitivamente fissato: l'autorizzazione temporanea accordata dal decreto 1915, si è tramutata ope legis, in definitiva art. 367 T.U. 1934. - Pertanto, su questo irrevocabile principio di diritto, stabilito ed insegnato dalla Suprema Corte, ed in virtù delle disposizioni emanate da

S.E. il Ministro degli Interni, con sua circolare dei LL.EE. i Prefetti, del 13 maggio 1937, XV, pervenuta al Sindacato medici di Napoli il 15 detto, il sottoscritto, rendendo omaggio a quanto prescrive l'art. 4 del R.D. 5 marzo 1935 n.184, con istanza documentata a norma di legge, del 16 maggio u.s. diretta al Direttorio del predetto Sindacato medici di Napoli, chiese la iscrizione nello elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici, sezione odontoiatria. Epperò, essendo trascorso un tempo lunghissimo, il richiedente sollecitò la iscrizione rimettendo pure una cartolina vaglia di lire cento per la relativa tassa sollecitazioni che non ebbe miglior sorte della istanza primigenia. Soltanto, al ritorno del famoso congresso storico - odontoiatria, tenutosi in Roma il 10/ luglio 1937 (nel quale con folle ferocia, i congressisti ci scagliarono contro i dentisti esteri, diffamandoli, calunniandoli, minacciandoli di galera e di e offrendo uno spettacolo miserando e riprovevole), in data due corrente agosto, il Direttorio napoletano, invitava il sottoscritto, mediante ra comandata, a presentarsi per comunicazioni, che si ridussero alla richiesta di esibizione di un documento, già prodotto e che risultava

dalla registrazione opposta sul diploma. Il successivo giorno tre, il sottoscritto ed il collega dott. Mela - cui era stata fatta la medesima richiesta - con istanza illustrativa e confutatrice, dimostrarono al direttorio la tendenziosità e illegalità della richiesta, che non poteva avere altro fine che quello dilatorio, quale risultante degli ibridi accordi presi nell'ineffabile congresso di Roma. Rilevarono, come la messa in iscena della "segregazione" dei dentisti invitati, l'ordine impartito all'usciera di non far comunicare con i congregati con quelli già escussi, e la illegittimo intervento di un avvocato, tramutatosi per l'occasione, in "giudice istruttore". E nel protestare per l'illegittimo procedimento, che non conferisce all'organo tutore decoro e dignità, insistettero perchè il direttorio medesimo, deliberasse - finalmente - sulle domande, perchè esse erano esuberantemente documentate e sorrette da 'sentenze passate in cosa giudicata di Pretura, Tribunali, Corte di appello e Cassazione, già prodotte, ed in possesso del Direttorio. Dichiarando, infine, che non avevamo altro da dimostrare o esibire e richiamarono l'attenzione del Sindacato che dava l'impressione di essersi trasformato in alto Corte di giustizia, sulle direttive tracciate dal Governo Fascista, con la circolare del 13 maggio 1937, e sulla documentazione che la medesima netta-

mente indicava doversi produrre. Neppure dopo ciò, il direttorio si è degnato deliberare sulla domanda del sottoscritto; nè le ha fatto a seguito di una ultima sollecitazione rivolta con raccomandata con R.R. il 15 corrente agosto.

Poichè dal contegno del Sindacato risulta in modo evidente che esso, con preordinato proposito, in dispregio degli stessi doveri inerenti alle sue funzioni, ed in ossequio invece, ai deprecabili accordi stabiliti nel congresso romano, quali, cioè, di non iscriversi, malgrado tutto, i dentisti montenegrini avversando con ogni mezzo, la sistemazione definitiva di costoro, intende disconoscere la formale istanza presentata dal ricorrente in conformità dell'art.4 del R.D.L. 5 marzo 1935 n.134, il sottoscritto espressamente riservandosi ogni altra sua eventuale ragione ed azione, in ordine allo illegale, illegittimo ed arbitrario comportamento e procedura di quell'organo sindacale, che è in perfetta antitesi con le benevoli ed usuali disposizioni legislative, forgiate dalla giustizia equitativa di S.E. il Duce savio, nella sua qualità di Ministro dell'Interno, si onora ricorrere, come in effetti col presente ricorre a codesta Ecc.ma Commissione Centrale, perchè, avendo il Sinda-

16
17
cato medidi di Napoli fatto trascorrere i termini assegnatigli dall'art.11 comma 5 e R.D.L. 5 marzo 1935 n.164, senza deliberare sulla domanda proposta dal sottoscritto il 16 maggio 1937, e più volte sollecitata, ai sensi dello art.12 dello stesso R.D., voglia dichiarare gli atti tutti presentati dal ricorrente a quel Direttorio medico del Sindacato Provinciale Fascista medici di Napoli, e facendo quello che far doveva il direttorio giudicato, pronunciarsi in scritto allachiesta autorizzazione, ordinando la iscrizione del ricorrente nello elenco aggiunto dei dentisti esercenti nella circoscrizione provinciale di Napoli.

Il sottoscritto, forte del suo diritto, derivante da incontrastabili disposizioni di legge e da irrevocabili giudicati", ha piena fede nella giustizia delle EE. LL; adusate ad applicare con serenità e obiettività la legge, che è la suprema garanzia e sicurezza dei cittadini. Ond'è certo di vedere integralmente accolto il presente ricorso.

Napoli agosto 1937.XV

Ad istanza del sig. Vincenzo Schioppa du Gennaro, chirurgo dentista esercente in Napoli, Via Marina Nuova n.97, ivi domiciliato.

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Napoli ove risiedo per ragioni della carica, ho depositato nella segreteria della Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie presso il Ministero dell'Interno, in via Viminale in Roma, a mezzo del servizio postale per gli atti giudiziari, l'antiesteso ricorso, per tutti gli effetti e le conseguenze di legge.

In pari tempo e sulla istanza medesima, io predetto ufficiale giudiziario, ho notificato e lasciato copia del ricorso stesso e del pedissequo atto di deposito, a norma dello Art. 11 comma 9 del R.D.L. 5 marzo 1936 n.134 a S.E. il Prefetto ed all'Ill.mo signor Procuratore del Re del Tribunale di Napoli, conferendosi nel rispettivi uffici: il primo sito nel palazzo del Governo in Piazza Plebiscito, ed il secondo in Castelcapuano, ivi consegnando gli atti di cui innanzi a mani dei rispettivi Commissari addetti alla ricezione degli atti giudiziari.

Altra copia tanto del ricorso che degli atti di deposito e notifica, ho intimato e lasciata al Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista, con sede in Via Depretis n.31, in persona del prof. Urbano Sorrentino, nella sua qualità di Segretario Provinciale del detto sindacato, perchè ne abbia del tutto pieno e legale scienza per

= 13 =

ogni effetto e conseguenza di legge, consegnandola
a mani dello incaricato della ricezione degli atti
giudiziari che mi ha firmato l'originale.

Con tutte le salvezze di legge e di ragioni.

Napoli, 19 agosto 1937.XV

gis il diritto all'esercizio, per essersi ottemperato a tutte le condizioni richieste ed aver data la prova di che trattasi.

D) L'esercizio professionale, dalla registrazione fino alla pubblicazione del R.D.L. 22 marzo 1923, n° 795, è provato dalle risultanze delle diverse istruttorie,

amministrative e giudiziarie. Non potrebbe essere in altro modo provata; salvo che non voglia ricorrersi ad "UN ATTO NOTORIO"....

La riprova più sicura ed assiomatica, sia per questo capo, che per quelli delle lett: A.B. e C., si ricava dalle inequivocabili ed inoppugnabili statuizioni della Sentenza della Corte di Appello di Napoli, 30 giugno 1933 (la cui copia Le lasciai). Infatti, la Corte, ragioni di proposito, in punto di fatto e di diritto, sui capi sopra enunciati, e così si esprimeva parte della gentilissima Sua osservazione:

I-) Il 13 marzo 1913, epoca in cui conseguì il Diploma di Chirurgo dentista nel Montenegro, io avevo esattamente 15 anni e 9 mesi, essendo nato il 27 Giugno 1897.

Credo di scorgere nella "posizione" una certa perplessità, appunto per l'età, molto giovane, in relazione alla entità del titolo conseguito. Ma ciò non deve recar meraviglia, perchè il Diploma si conseguiva per "ESAMI

Di fronte a tali "statuizioni" che sono prova sicura

di quanto volesse ora accertarsi, io credo, non può sa-
pretendersi altro. Si tratta di sentenza passata in co-
sa giudicata, ed io penso, che nella più dannata ipote-
si, la Commissione Centrale, dovrebbe, sempre, ritenere
che la cosa giudicata, trae seco la presunzione legale
della verità. Salvo che, il Ministero, e per esso la sua
Commissione, non vogliano creare "fatti nuovi", per ri-
prendersi, o meglio non far giovare gli interessati
dalla interpretazione data dal Supremo Collegio, allo
art:367 lett:A) del T.U. 1934, n. 1265, da V.E. così magistral-
mente ed ampiamente discusso, anche nelle origini e nel
lo spirito. (P.M. Mantova C. Benatti)

Se così fosse - ciò che devesi escludere a priori, anche
pel benevole trattamento usato ai dentisti Montenegrini
in occasione della pronuncia di rigetto dei ricor-
norma dell'art:53 della legge del Consiglio di Stato il 22
rie 1° agosto 1907, n. 636, e norma dell'art:65 del Reg:
Gen:San:3 febbraio 1901, n. 45, NONCHE' A NORMA dell'art:
3 DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 AGOSTO 1915, n° 1311
PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CHIRURGO DENTISTA"
E' chiarissimo che la registrazione avvenne in seguito
agli accertamenti dell'esistenza delle condizioni pre-
viste dall'art:3 del ricordato decreto 1915, del quale
si è fatto espresso richiamo nella ripetuta registra-

ed altri) ed il Supremo Collegio nella sua pronuncia

4 marzo 1936 (P.M. Napoli - C.D.R. MELB) Tali cose, benvero, ho voluto sottometterle, unicamente per dimostrare che esistono precedenti in materia, perchè si tratta di questioni pressochè analoghe, e per dentisti "Montenegrini".

Comunque, quante volte la Commissione Centrale, volesse espletare la istruttoria sulla istruttoria già espletata (certif: Ministero N:ri J. 4. f.) sia dall'Amministrazione dell'Interno, che dalle diverse Autorità giudiziarie, commetterebbe e mi sembra - un eccesso di potere, e potrebbe anche dar luogo ad un conflitto di giurisdizioni, se, come si sostiene da molti, la Commissione medesima, deve ritenersi investita di autorità giurisdizionale. - Ripeto: se anche codesta nuova indagine volesse farsi, io non avrei nulla da paventare.

Passando, poi, ad evadere la seconda parte della gentilissima Sua, osservo:

1-) il 15 marzo 1913, epoca in cui conseguì il Diploma di Chirurgo dentista nel Montenegro, io avevo esattamente 15 anni e 9 mesi, essendo nato il 27 Giugno 1897.

Credo di scorgere nella "posizione" una certa perplessità, appunto per l'età, molto giovane, in relazione alla entità del titolo conseguito. Ma ciò non deve recar meraviglia, perchè il Diploma si conseguiva per "ESAMI DI STATO", e bastava soltanto dar prova di capacità

odontojatrica e odontotecnica, senza che occorresse la
licenza liceale, e un qualunque periodo di studi Univer
sitari (medicina). Poteva presentarsi qualunque persona
(uomo o donna), purchè avesse almeno anni 15.

La questione, relativa all'età, fu già contestata dal
Ministero e della Speciale Commissione di cui allo
art:2 del R.D.L. 1923, in sede d'istruttoria per il ri
lascio del Decreto di definitiva autorizzazione. Suc
cessivamente, formò uno dei capi di denuncia all'Auto
rità Giudiziaria, per "falso in atto pubblico" (De Simone,
Gelardi ed altri) dei primi otto dentisti che esibiro
no il diploma Montenegrino. L'Autorità Giudiziaria ri
tenne infondata, anche per questo capola denuncia in
parola, ~~era infondata~~; come del pari sentenziò il Con
siglio di Stato, alla cui cognizione fu portato, dalla
R. Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in di
fesa del Ministero resistente, nella occasione dei ri
corsi, De Simone, Colaneri ecc: la tesi, nei rapporti di
Colaneri Luigi Napoleone, che non potesse prestarsi
fede al diploma da costui esibito, perchè all'epoca
del preteso conseguimento, costui non aveva che appe
na 15 anni. La IV^a Sezione, come ho già detto, non ten
ne nessun conto dell'eccezione, ed ordinò il rilascio
del Decreto di definitiva autorizzazione anche per
costui. In tal modo, e per questi precedenti, non può

revocarsi in dubbio che la questione dell'età, è stata nettamente superata.

2°) Il 5 Settembre 1914, dovetti rimpatriare, perchè il Montenegro, era in armi, e la residenza in quello Stato, non soltanto era, immensamente pericolosa, ma già stesse Autorità Civili e militari, consigliavano il rimpatrio agli stranieri, fra l'altro, per le difficoltà di viveri.

Come è detto nella prima parte della presente, e per le regioni enunciate, abbiamo la prova sicuriissima del rimpatrio "per causa e in conseguenza della guerra" che scaturisce limpidamente da tutti i documenti menzionati, e dalle sentenze.

La registrazione del Diploma, come dianzi si è detto, avvenne a Barile, il 16 marzo 1920, e nello stesso Comune restai ad esercitare breve tempo. Poscia esercitai sempre a Napoli, pubblicamente, notoriamente, pacificamente fino alla pubblicazione del D.L. 1923.

Prevedo una sua domanda: perchè non registrai il diploma anche a Napoli. Perchè la concessione di cui all'art. 3 del Decreto 1915, aveva carattere provvisorio, cioè, fino alla cessazione della guerra, onde si rendeva inutile, perchè la cessazione del beneficio, poteva essere disposta da un giorno all'altro. Pubblicatosi il Decreto 1923, pur le avvenute dimissioni dei noti den

tisti all'Autorità Giudiziaria, e ovvio avvertire che i Comuni, messi sull'attenti dal Ministero, non vollero registrare più diplomi Montenegrini, aspettando l'esito l'esito dei giudizi penali, e, dopo, quello amministrativo. Onde l'esercizio, continuò, sempre pubblico ed ininterrotto, in base alla registrazione di Barile.

Mi pare alquanto difficile poter provare per "tabulas", o in altro modo, il breve esercizio professionale nel Comune di Barile, dopo oltre 23 ANNI. Un mio collega residente ed esercente in Napoli (Fallace Giuseppe), che registrò a Barile il suo diploma, insieme a me ed altri, HA CHIESTO, RECENTEMENTE, A QUEL PODESTA' UN CERTIFICATO ATTESTANTE LA ESEGUITA REGISTRAZIONE NEL 1920, CON LA COPIA DEL CERTIFICATO DI RIMPATRIO RILASCIATO DALLA LEGAZIONE D'ITALIA; E, COME IL MIO, TRATTENUTO IN QUELLO UFFICIO, ED HA AVUTO UN CERTIFICATO DAL QUALE RISULTA CHE NON PUO' EVADERSI L'ISTANZA, PERCHÉ SIA I REGISTRI CHE I DOCUMENTI DEL COMUNE, andarono distrutti dal terremoto e dagli incendi provocati dallo stesso.

E con ciò credo di aver risposto a tutti i quesiti e domande da Lei opportunamente, rivoltemi.

Ho creduto bene dirLe le mie impressioni: il mio pensiero: le mie osservazioni: accennarle la mia condizione giuridico-morale-professionale, che si discosta, nettamente da quella della massa appartata, degli altri dentisti che vogliono giovarsi delle disposizioni dello

art:367=a)P.U.1934,nella ipotesi del quale,io Le dico con tutta sincerità e convinzione,io mi trovo perfettamente.

Se ho voluto esporre tutto,con la massima sincerità ed obbiettività;Ma che è Maestro del Diritto,ne trarrà,quelle conseguenze giuridiche,che nella Sua sapienza ~~che~~ crederà ~~non~~ derivino dai fatti narrati.

Ho,subito,rimesso documenti e nuova domanda,a questo Sindacato Medici,con raccomandata con ricev:di ritorno,che posso assicurare fin da questo momento,che malgrado l'innegabile,giuridico diritto che mi assiste,verranno messe in essere altre quisquillie,per giustificare,almeno apparentemente,una deliberazione di rigetto,come è avvenuto per tutti gli altri.

L'odio,è inestinguibile:il sindacato che fu artefice e donno degli ibridi accordi del famoso Congresso Romano,vuole mantenere,quello che esso stesso propose: non iscrivere,malgrado tutto. *I*

Non mancherò,comunque,di tenerLa informata,a suo tempo,di ogni fatto che potrà verificarsi.

E prima di terminare,io voglio,Eccellenza,ancora una volta ringraziarla del veramente cortesissimo urgente Suo interessamento,e,nel tempo stesso confermarLe la mia incondizionata fiducia e devozione.

Gradisca,frattanto,Eccellenza,i miei rispettosissimi e deferenti omaggi.

Vincenzo Schioppa

*I Richiamo
la Sua attenzione
sul dispaccio Ministeriale
del 3/11/34
del 3/11/34 (all.
3) e più di tutto
la l'altro 16-11-1934
dal quale viene con-
fermato tutto quan-
to Le ho esposto,
per comuni capi,
in ordine a tutte
le Sue richieste.
(alleg. 4)*

Napoli, 21 Settembre 1937-XV

Eccellentissimo Avvocato,

rispondo, a vista, alla pregiatissima Sua del 18
andante, procurando di essere precisissimo come Ella
desidera su tutti i quesiti contenuti nella citata Sua.
Pertanto, io ripeterò prima le domande che mi rivolge,
facendole seguire dalle risposte e da qualche mia os-
servazione, in merito.

"Indubbiamente Ella scrive la Commissione Centrale, pu-
re adottando la nuova interpretazione, vorrà verificare:

- A) Se il Diploma estero fu realmente conseguito;
- B) se il richiedente è un rimpatriato in causa e con-
seguenza della guerra;
- C) se ha fatto registrare regolarmente il proprio Di-
ploma estero, come prescriveva il D.L. 22 agosto ==
1915;
- D) se da quella registrazione e fino alla legge del
1913, il richiedente ha esercitato la professione
in modo pubblico e notorio."

A me sembra che tali accertamenti, non soltanto risul-
tino dalla perspicua documentazione allegata alla do-
manda d'iscrizione all'albo, da me presentata al Sin-
dacato medici di Napoli, che, per effetto del mio gra-
vame, dovrà essere trasmessa alla cennata Commissione,
ma che gli elementi di cui alle lettere A, B, C e D;

furono già ampiamente accertate da diverse Autorità Giudiziarie e Amministrative; principalmente, dal Ministero dell'Interno. Onde, siccome a me sembra che la Commissione Centrale, sostanzialmente, non sia altro che una emanazione, direi quasi una "Divisione" del detto Ministero (la VII^a Sanità pubblica) ogni ulteriore indagine in proposito, non soltanto sarebbe inopportuna, ma in contrasto con quanto il Ministero medesimo, ha precedentemente affermato, anche recentemente, per bocca del Comm. Petraghani, Direttore Generale della Sanità pubblica, in quella famosa e stomachevole gazzarra del Congresso stomato-odontoiatra, tenutosi in Roma il 18 e 19 luglio u. s. ("Posso assicurare lor signori, che TUTTE LE PRATICHE DEI DENTISTI MONTENEGRINI sono state esaminate, minuziosamente e ORTODOSSICAMENTE Tutti i Titoli, documenti ed altri atti, sono stati severamente sottoposti all'accertamenti, per ordine del Ministero, dei Prefetti, questure e Carabinieri Reali, e l'autenticità e legalità di essi è stata concordemente affermata. Che altro dovevamo fare? Non credano che io sia qui per mie iniziative, e che dica delle cose per mia convinzione personale. Io sono qui e faccio dichiarazioni, per ordine e per le istruzioni ricevute dai miei Superiori."

A) Dell'autenticità del Diploma e della "realtà" del suo conseguimento, non può dubitarsi, sia per le anzidette

considerazioni, sia perchè=come rileverà dalla copia del diploma(alt;1)esso fu autenticato dal Console del Montenegro(23 Settembre 1914)e legalizzato dal Prefetto di Napoli,per delegazione del Ministro per gli Affari esteri d'Italia(15 Ottobre 1914.)Formalità adempiute in data certa e non sospetta,in quanto nelle dette epoche,non si pensava neppure,potesse venir pubblicato un decreto di autorizzazione all'esercizio professionale;cioè:il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915,n.1311.

B e C)Il rimpatrio per causa ed in conseguenza della guerra e la tempestiva registrazione del diploma estero, risultano evidentissimi,dalla esuberante"registrazione apposta sul medesimo dal R.Commissario del Comune di Barile;dal certificato di rimpatrio della R.Legazione d'Italia a Cattigne,nonchè dall'altro certificato rilasciato dallo stesso R.Commissario di Barile in data 31 marzo 1920,che riporta la causale della registrazione,cioè,l'accertamento del rimpatrio PER CAUSA di GUERRA,sia "dalle informazioni assunte,sia emerse dal certificato di rimpatrio,rilasciato dalla R.Legazione d'Italia a Cattigne(Montenegro)il 31 agosto 1914,ricosciuto autentico,con Visto del Ministero degli Affari Esteri, trattenuto in questo Ufficio ecc:"= inoltre,non pare dubbio,che le prove del rimpatrio,per causa ed in conseguenza della guerra,doveva fornirsi

in sede di registrazione del Diploma, perchè tale elemento era, sostanzialmente, se non l'unico, certo il più importante, per beneficiare dell'esercizio provvisorio. Il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311 (art: 3) subordina la concessione "alla prova da fornirsi dagli "interessati di essere rimpatriati per causa ed in conseguenza della guerra, nonché alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art: 65 del Reg: Gen: San: 3 febbraio 1901, n. 45. "Ne consegue, per logica e legittima conseguenza, che la prova, come dianzi ho detto, doveva essere in quel tempo offerta ed accertata, senza di che il Comune non poteva e non doveva registrare. In proposito, trascrivo integralmente la detta formalità apposta sull'originale diploma (cop: all. /) del tenore seguente: "COMUNE DI BAVILE-Registrato a norma dell'art: 53 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, a norma dell'art: 65 del Reg: Gen: San: 3 febbraio 1901, n. 45, NONCHE' A NORMA dell'art: 3 DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 AGOSTO 1915, n. 1311 PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CHIRURGO DENTISTA"

E' chiarissimo che la registrazione avvenne in seguito agli accertamenti dell'esistenza delle condizioni previste dall'art: 3 del ricordato decreto 1915, del quale si è fatto espresso richiamo nella ripetuta registrazione; onde, questa avvenuta, ne derivava Ministero la

COPIA- ROYAUME DE MONTENEGRO

Au Nom de Sa Majesté==N I C O L A S I-

per la grâce de Dieu==Roi de Montenegro.=====

Nous Ministre de l'Intérieur;

VU LES LITRES PRODUIT PAR M. SCHIOPPA VINCENZO fils de
Gennaro et de Mosso Anna, né à Avellino (Italie) et le
résultat des Examens d'Etat subis le 4, 5 et 6 mars
1913 sur les matières suivantes:

N ^o d'ordre	M A T I E R E S d'EXAMENS	NOTES obtenues sur tren- te
1	anatomie humaine générale	28
2	Physiologie générale	26
3	Anatomie spéciale de la bouche	28
4 Hy	Hygiène	27
5	Prothèse dentaire	26
6	Clinique des affections dentaires	28
7	Pathologie spéciale de la bouche	27
8	Dentisterie opératoire	29

Nous le proclamons CHIRURGIEN DENTISTE et Nous Lui
conferons le droit d'exercer la profession mentionnée
ci dessus tout le territoire de l'Etat Monténégro.

Comme TESTOIGNAGE NOUS LUI DELIVRONS le présent DIPLOME

Donné à Cattigne, le 25 Mars 1913.

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR.==fto J.S. Plamenatz.

Visto per l'autenticità della firma di S.E. Giovanni
Plamenatz, Ministro dell'Interno del Regno del Montene-
gro, apposta sul presente diploma professionale di Chi-
rurgo dentista. Napoli, 23 Settembre 1914=Il Console del
Montenegro=fto: Giovanni Caracciolo.

R. PREFETTURA DI NAPOLI.==Visto per delegazione del
Ministro per gli Affari Esteri, per la legalizzazione
della firma del sig: Giovanni Caracciolo=Console=Napoli,
15 Ottobre 1914.=IL PREFETTO=fto: MENZIGHER.

COMUNE DI BARILE.==Registrato a norma dell'art: 53 del
Testo Unico delle leggi sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636,
e alla norma dell'art: 65 del Regolamento Generale Sa-
nitario 3 febbraio 1901, n. 45, nonché a norma dell'art: 3
del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, per

l'esercizio della professione di Chirurgo dentista.

Barile(Potenza), 16 marzo 1920=Il Regio Commissario

Straordinario.=fto avv. Carlo de Bisogni.

C O P I A

2

M u n i c i p i o d i B a r i l e

IL Regio COMMISSARIO STRAORDINARIO del Comune suddetto

C E R T I F I C A

Che assunte le debite informazioni e visto il Certificato della R. Legazione d'Italia a Cettigne (Montenegro) del 31 agosto 1914, riconosciuto autentico, con Visto del Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia del 2 di marzo corrente, e trattenuto in questo Ufficio, il sig: SCHIOPPA VINCENZO di Gennaro e di Mosso Anna, nato ad Avellino il 27 giugno 1897, chirurgo dentista, diploma to a Cettigne il 25 marzo 1913, come da diploma debitamente legalizzato dal Prefetto di Napoli il 15 OTTOBRE 1914 per delegazione del Ministro degli Affari Esteri del Regno d'Italia, e registrato in questo Ufficio il 16 corrente, a mente dell'art: 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, nonché a norma dell'art: 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311 è rientrato dal Montenegro il 6 settembre 1914 per causa ed in conseguenza della guerra.

Si rilascia a richiesta del Sig: Schioppa Vincenzo.

Barile (Potenza) 31 marzo 1920

Il Regio Commissario Straordinario.

fto Avv: Carlo de Bisogni.

COPIA

Confederazione Fascista Professionisti ed Artisti

Unione Provinciale di Napoli

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI NAPOLI

Estratto dal suo originale esistente nel Registro delle DELIBERAZIONI del Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Napoli.=====

DELIBERAZIONE DEL 26 AGOSTO 1937-IV

Il direttorio del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici-chirurghi di Napoli riunitosi in numero legale sotto la Presidenza del Prof:Urbano Sorrentino, Segretario del Sindacato, nella seduta del 26 agosto 1937.IV ha emessa la seguente deliberazione :

Letta la domanda del Signor SCHIOPPA VINCENZO in cui viene chiesto con la quale chiede la iscrizione nell'elenco dei dentisti abilitati aggiunto all'albo dei Medici.

Considerato che l'interessato, nonostante l'invito scritto e verbale fattogli dalla Segreteria del Sindacato, non ha curato a tuttoggi di corredare la stessa di tutti i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge per detta iscrizione, ed in ispecie del certificato di nascita e del certificato generale del casellario giudiziale;

Considerato che senza tali importanti documenti, richiesti espressamente dall'art:1 del R. Decreto 6 Ottobre

1936(XIV)n.1674,la medesima non può essere presa in esame

P.Q.M.

Dichiara allo stato di non trovar luogo a provvedere sulla domanda del sig: SCHIOPPA VINCENZO per non essere stata questa corredata di tutti i documenti di legge.

Napoli, 8 Settembre 1937 Anno XV.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE.

Urbano Sorrentino.

L'anno millenovecentotrentasette XV, il giorno otto settembre in Napoli. Ad istanza del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici sito in Napoli-Via Depretis 31-rappresentato dal Professore Urbano Sorrentino, domiciliato per la carica nella detta sede. Il sottoscritto, Ufficiale Giudiziario della Pretura di Napoli, ivi residente per la carica. Ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al Sig: Schioppa Vincenzo fu Gennaro, domiciliato in Napoli, Via Marina Nuova 97, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, con avvertenza che avverso tale deliberazione esso dichiarato Sig. Schioppa Vincenzo, potrà produrre ricorso alla Commissione Sanitaria presso il Ministero dell'Interno in Roma entro trenta giorni della notifica dello stesso.

Altra copia è stata da me Ufficiale Giudiziario notifi-
cata, per conoscenza, a S.E. il Prefetto della Provincia
di Napoli ed al Sig. Procuratore del Re in Napoli.

Ufficiale Giudiziario firmato

Commesso Giudiziario firmato.

=====

N.B. Come Le dissi e scrissi, è assolutamente falso
che il Sindacato mi abbia richiesto a voce e per
iscritto i documenti di cui alla deliberazione pre-
sente. Bastò a sbugiararlo l'atto di protesta inviato
allo stesso e per conoscenza al Ministero dell'Interno.
Il Sindacato non richiese il certificato di nascita
e quello del casellario, ma bensì il Diploma originale
e il certificato originale di rimpatrio: onde la pro-
testa mia e del Dott. Mele.

Tanto, perchè Ella possa tenerne parola nel PICORSO AGGIUNTO.

Confederazione Fascista professionisti ed Artisti C O P I A

Unione Provinciale di Napoli

Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Napoli.

Estratto dal suo originale esistente nel registro
delle deliberazioni del Direttorio del Sindacato
Provinciale Fascista dei Medici di Napoli

Deliberazione del 7 ottobre 1937 XV

Il Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici - Chirurghi di Napoli, riunitosi in nume-
ro legale sotto la presidenza del Prof. Urbano Sor-
rentino, segretario del Sindacato, nella tornata del
7 ottobre 1937 XV, ha emessa la seguente deliberazione:

Letta la domanda di iscrizione nell'elenco dei
dentisti abilitati aggiunto all'albo dei Medici, avan-
zata dal sig. Schippa Vincenzo di Gennaro e correda-
ta da tutti i documenti di legge, soltanto in data 20
settembre 1937: PREMESSO che, con deliberazione in
data 26 agosto c.a. questo Direttorio aveva dichiarato
di non trovar luogo a provvedere sulla domanda stessa
per non essere stata a quella data corredata da tut-
ti i documenti prescritti dalla legge, come attual-
mente si è verificato con la presentazione dei docu-
menti mancanti: CONSIDERATO che per l'art. 5 del D.L.
22 agosto 1915 N. 1311 fu concesso ai cittadini ita-
liani rimpatriati e rifugiati nel Regno in occasio-

ne ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi, e che tale concessione era subordinata però alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriati e rifugiato in conseguenza ed in occasione della guerra ed alla preventiva registrazione del diploma estero a norma dell'art. 65 del regolamento Generale Sanitario, 5 febbraio 1901 N. 45:

CONSIDERATO CHE, per disposizione tassativa contenuta in quest'ultimo articolo, i dentisti che intendevano esercitare abitualmente in un comune la professione dovevano far registrare il loro diploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avevano presa residenza, CONSIDERATO, che il R.D.L. 22 marzo 1925 N. 795 stabilì che coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno, a norma dell'art. 5 del D.L. del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo, e che tale autorizzazione doveva essere conferita dal Ministero dell'interno, a cui gli interessati dovevano far per_

venire la relativa domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto - RITENENDO che, per l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265 sono autorizzate all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati alla professione di medico chirurgo, coloro che sono stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni sanitarie al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755 concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria; RITENENDO che, il sig. Schioppa Vincenzo di Gennaro non ha fornito la prova a questo sindacato di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra; RITENENDO che, lo stesso sig. Schioppa in ogni caso non avrebbe registrato il diploma estero nel termine di cui all'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 N. 45, in quanto chè questo, come rilevasi dalla copia notarile esibita, sarebbe stato registrato presso il Comune di Barile (Potenza) soltanto il 16 marzo 1920 (a guerra finita), mentre esso sig. Schioppa sarebbe rientrato dal Montenegro fin dal sei settembre 1914; RITENENDO infine che il sig. Schioppa non ha ottenuto dal Ministero dell'Interio il decreto di autorizzazione alla continuazione nel Regno del-

la odontoiatria di cui al R.D.L. 22 marzo 1923 N.795,
decreto che in virtù dello art. 3 di detta legge tien
luogo del diploma professionale agli effetti della
iscrizione nell'albo; RITENENDO che, per siffatte
ragioni il sig. Schioppa non può ritenersi compreso
tra coloro che sono stati regolarmente abilitati al-
l'esercizio dell'odontoiatria in virtù di disposi-
zioni anteriori al D.L. 16 ottobre 1924 N.1755; -

P. Q. M.

rigetta la domanda del sig. Schioppa Vincenzo di Gen-
naro per non essere questi in possesso dei requisiti
stabiliti dalla legge per la iscrizione nello elenco
dei dentisti abilitati, aggiunto all'albo dei medici.

Copia della presente deliberazione viene notifi-
cata al sig. Schioppa Vincenzo di Gennaro, ex norma
di legge nel suo domicilio in Napoli, via Marina nuo-
va N. 97 -

Napoli, 15 ottobre 1937. XV -

Il Segretario Provinciale fto. Urbano Sorrentino -

Notificato il 19 ottobre 1937

Roma, 29 settembre 57

Gregio Vincenzo Schioppa,

Come Ella avrà visto
dalla ricevuta di ritorno, ho avuto
il suo incarto a Volta Marcoviana.
La sua esposizione è ~~chiara~~ chiara e
precisa e ~~la~~ la copia dei documenti
allegati mi ha data, ~~la~~ con molta
esattezza, la sua situazione personale.

Benche' abbia la sensazione - per
alcune informazioni attinte - che
la Commissione Centrale voglia
portare il suo esame sopra i quattro
punti che le ho segnalati nella
mia lettera del 18 settembre, pure
ritengo che non occorra ~~per~~ oggi
aggiungere al suo ricorso una
memoria aggiuntiva per illustrare
i documenti presentati.

Se il Sindacato medico di Napoli
avesse respinto il suo ricorso ~~per~~
questo ~~motivo~~ ~~per~~ la validità del

diploma, o la sua ~~ca~~ condizione
di rimpatriato di guerra, o la
regolarità della registrazione
del suo diploma, potremmo
replicare e congetturare. Ma poiché
nessuno ha finora ~~sopportato~~ sollevato queste
questioni, reputerei ~~non opportuno~~
~~non sollevare i miei istanze~~
ed estremamente pericoloso parare
accuse e sospetti che ~~non esistono~~ per ora non
esistono.

Se il Sindacato Napoletano che
allo stato degli atti, non ha creduto
di potersi pronunciare, si pronun-
zierà in seguito al completamento
dei suoi documenti, allora sarà
il caso di esaminare e replicare
agli argomenti che esso vorrà
addurre per respingere la sua
iscrizione. Mi tenga informato
se il Sindacato ha in animo di
pronunciarsi in merito.

Con osservanza

SCHIOPPA VINCENZO
Chirurgo Dentista
Marina Nuova N°97
****Napoli****

Napoli, 27 Ottobre 1937-XV.

Eccellentissimo Avvocato,

Le compiego le mando le copie delle **DUE DELIBERA-**

ZIONI, rese da questo Sindacato Provvisoria Medici

relativi alla mia domanda d'iscrizione nell'elenco

aggiunto dei dentisti di questa circoscrizione.

Non ho potuto spedire prima di oggi, perchè affari

professionali e di famiglia hanno assorbito tutto il

mio tempo.

Sulla scorta dei motivi già addotti col mio ricorso

alla Commissione Centrale, per tardività, o meglio per

mancata decisione in termini, Ella, Eccellenza, con la

Sua conclamata sapienza e dottrina, confuterà il ri-

corso aggiunto al precedente, sviluppando la questio-

ne di merito e, fermo ritenendo la eccezione di deca-

denza da me sollevata col ricorso ricordato, che tro-

va la sua ragione nelle precise disposizioni di leg-

ge (art:11 comma 5° R.D.L. 5/3/1935 n°104 e Art:12 stes-

so R.D. IV. E. confuterà la motivazione della delibera-

zione di rigetto, mettendola anche in rapporto con

l'altra del 25 agosto 1937, con la quale si dichiara-

rava non trovar luogo a deliberare, perchè nella do-

cumentazione prodotta mancava il certificato di ne-

scita e quello del casellario.

Credo che gli appunti che Le invierò siano sufficien-

ti, e che salessi Ella possa trarre la materia per
la estensione del "RICORSO ASSIUNTIVO". Se però Le oc-
corressero altri elementi, abbia la bontà di scriver-
mene ed io, immediatamente corrisponderò alla richie-
sta. - Data l'acredine del Sindacato Napoletano e anche
in vista dell'avvia tortuose di cui si serve per rag-
giungere le sue criminose finalità, debbo pregare V.E.
a volere essere molto tagliente nel ricorso e preve-
nire le insidie. Già son convinto della Sua registra-
le confutazione, onde vivo tranquillo e serenissimo
sen sapendo a Chi mi sono affidato.

entro domani o metto voglia, portarle

Intanto mi permetto inviare a V.E. altro anticipo di
lire DUECENTO, riservandomi, alla prossima mia venuta
costà di fornirle di altro anticipo congruo.
Mi permetto, infine, pregare V.E. di volermi far tenere
con gentile sollecitudine la minuta del "RICORSO" on-
de io possa farlo dattilografare e notificarlo, come
per legge, alla Commissione, al Prefetto, al Procuratore
del Re e al Sindacato (per abbondare, perchè la legge
non prescrive la notifica a quest'ultimo) nei termini
che scadono il 19 Novembre, Capirà che occorreranno
dei giorni per ottemperare a tanto, e quindi la minu-
ta deve avere la cortesia di rimettermela tempestiva-
mente.

Resto pertanto in attesa di comunicazioni di V.E., se

del caso, e della MINUTA DEL RICORSO, se non Le occor-
reranno altri elementi da me.

Mi perdoni, Eccellenza, e con i migliori ringraziamen-
ti gradisca i miei deferenti ossequi.

Devotissimo

Vincento Scioppa

Roma, 30 ottobre 33

Egregio Schioppa,

Ho ricevuto - come
avrà veduto dalla ricevuta di ritorno -
copia delle due deliberazioni
del Sindacato Medico napoletano.

Ho già tutti gli elementi per
stendere il ricorso aggiunto che
Ella può contare di avere entro
la prima settimana di
novembre.

Poiché la delibera del Sindacato
è stata notificata il
19 ottobre così Ella ha tempo
fino al 18 novembre per
~~per~~ presentare il suo ricorso. Ma
sarà bene che Ella sia pronta
qualche giorno prima.
Con i migliori saluti

Pr'cedente

15 settembre 1937

(primo colloquio)

L. 300

30 ottobre 1937

(secondo colloquio) -

200

Volta, 18 sett. 37

Egregio Schioppa,

Ho letto attentamente
~~tempestivo~~ il suo ricorso alla Commissione Centrale
e la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli.

Non dubbio che Ella è a posto col
suo tempestivo ricorso. La Sindacato di
Napoli non ha risposto entro ~~tre~~ ^{tre mesi} mesi; ^{che}
il 17 agosto; Ella nei 10 giorni successivi
^{entro il} ha presentato ricorso contro questo
silenzio che può equivalere ad una
repulsa.

Poi nel contempo Ella - come le
ho consigliato - sta completando i
documenti ^{provvisori} per che il Sindacato - che
allo stato degli atti, non era in grado
di ~~provvedere~~ ^{deliberare} - possa ^{decidere sulla sua domanda} ~~deliberare~~.

Se la delibera ^{del Sindacato} verra, sarà opportuno
confutarla con una memoria
aggiunta al ricorso già presentato.

Questo per la procedura. Quanto
al merito, le dirò che parmi ella
si trovi nelle condizioni volute

dalla nuova interpretazione
dell'art. 967. Ceste l'unico delle
leggi sanitarie, interpretazione
^{invasorata} dalla nota sentenza della
Corte di Cassazione.

Senonché mi mancano troppi
dati per dare un ~~esatto~~ ^{sicuro} giudizio ~~preciso~~.

Indubbiamente la Commissione ^{centrale}
~~si soffermerà~~ pur adottando la nuova
~~1^a~~ ^{1^a} ~~sola~~ interpretazione, vorrà verificare

- a) se il diploma ^{estero} fu realmente
conseguito; ~~essa~~
 - b) ~~se~~ se il richiedente è un ^{impiegato}
tratto in causa e conseguenza della guerra;
 - c) se ha fatto registrare regolarmente
il proprio diploma estero ^{in un} ~~in un~~ ^{come} ~~in un~~ ^{alla}
il Decreto Lung. 22 agosto 1915 prescriveva
 - d) se da quella registrazione e
~~fino~~ ^{fino} della legge del 1923 il richiedente
ha esercitato ^{la professione} in modo pubblico
e notorio.
- Io se debbo desumere la sua età dalla

sentenza della Corte (la quale
e quindi autorevolmente
ignara) un episodio già superato
e dovrei calcolare che nel marzo 1913
quando fu diplomato, ella
15 o 16 anni. E' vero?

E nel 1914 perche ^{dovette} ~~ella~~ rinunciare
prove certe del rinunziare per causa
della guerra? ^{effettivo}

Credo di aver desunto che la registrazione
del suo diploma avvenne a Berlino
(o a Ginevra) nel 1920. Ella ha
esercitato su uno di quei paesi?
provarlo? Oppure ha esercitato a Berlino
come mi pare di capire dal suo ^{testamento}?

Mi ~~da~~ scriva qui a volta, dove
dandomi precisazioni esatte per
su questi punti.

Con i migliori saluti

Napoli, 12 Novembre 1937. XVI

Eccellentissimo Avvocato,

mi è pervenuta la Sua gentilissima, con gli annessi e mi faccio dovere di riscontrarla a vista.

Per quanto concerne il ricorso ch'Ella mi ha mandato, non posso giovarmene, perchè già quello a suo tempo inviatomi, fu subito, con qualche lieve aggiunta, che corrisponde a quella che rilevo nella minuta di oggi, fatto depositare alla Commissione Centrale e notificare a norma di legge al Prefetto, al Procuratore del Re e al Sindacato.

In ordine alla parcella che V.E. mi ha compiegata, io pur magnificando la Sua opera, come sempre, magistrule, oso pregare V.E. perchè in considerazione delle attuali mie condizioni, Voglia compiacersi apportare alla parcella in parola una certa riduzione.

Io dovrò essere prossimamente a Roma, e quindi verrò personalmente a ringraziarla dei Suoi favori ed a completare il mio dovere. Salvo ch'Ella non preferisca significarmi la apportata riduzione se crede e ricevere il saldo a mezzo VAGLIA POSTALE.

Confido nel dimostrato disinteresse e bontà di V.E. e sono certo della benevole Sua condiscendenza.

La ringrazio sempre di tutto, e Le porgo deferenti ossequi.

Devot:mo e obl:mo

Giuseppe Schiò
Obbligato

Gregorio sig. Vincenzo Schioppa,

Spero che Ella abbia
regolarmente ricevuta la bozza
del ricorso, che le ho spedita
raccomandata il 5 novembre, e
credo che ~~ella~~ ora stia provvedendo
a copiarla, in tre esemplari,
su carta da bollo di L. 6, per
notificarla ^{poi} al Prefetto e al Procuratore
del Re e depositarla ~~in~~ alla
Segreteria della Commissione in
Roma. Se vorrà abbondare
potrà notificarla anche al
Sindacato, benché non sia
prescritta dalla legge.

Poiché credo di averle mandato
una copia del ricorso non
corretta, così le rimando un'altra
bozza dove sono introdotte le
correzioni.

Si tenga informato del corso

della pratica, che io ne seguirò
qui per appoggiarla validamente.

Le unisco la mia parcella,
e le invio i miei migliori
saluti.

Al sig. Vincenzo Schioppa
odontoiatra

Via Marina Nuova 97

Napoli

Prestazioni professionali
al sig. Vincenzo Schioppa

Per l'esame della posizione
del ricorrente e dei documenti.

Per lo studio delle questioni
relative.

Per la stesura del ricorso
alla Commissione Centrale
di pag. 46 dattilografate.

In complesso £ 1500

Ricavate 15 settembre 1937 £ 300

" 30 ottobre 1937 £ 200

500

Restano a saldo £ 1000

Schioppa Vincenzo

Via Marina Nuova 98

Napoli.

Ricevute £ 300 il 15 sett. 1937

£ 200	il 30 ottobre 1937
500	

Egregio Vincenzo Schioppa,

Ho ricevuto oggi
la sua cartolina - vaglia per
lire quattrocento. Addeendo alla
sua preghiera le do intero
saldo delle mie prestazioni
professionali.

Con molti saluti

Roma, 29 novembre 1917

Gregio Schioppa,

Ricorro la sua
lettera del 12 corrente.

Voglio darle subito prova della
mia accondiscendenza, e benché
abbia la coscienza di ~~non~~ averle
inviato una percella ~~modesta~~
~~essa~~ e molto diversa da quelle
che ora sono di uso corrente, consento
a darle una notevole riduzione, ~~insistente~~ ~~il~~ Riduco pertanto
a lire mille la cifra complessiva
e, poiché Ella mi ha già inviato
in due volte, £ 500 così potrà
mandarmi a saldo ancora
lire cinquecento.

Con i migliori saluti.

Roma, 12 novembre 1931

Al sig. Vincenzo Schioppa
adv. nat. a
Via Marina Nuova, 92
Napoli.

E vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde

Firma

Espresso L.

Tassa L.

Destinazione

Destinatario

Mittente

Assegno L. N. 2225

ROMA
Spese postale (29)



Roma
(Corrispondenza)

Assegno L.

N. 3977

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L.

Espresso L.

Firma



È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde

Ri'corso

2 copie in vein.

di
Vincenzo Schioppa domiciliato e
residente in Napoli, Via Marina
Nuova, 97

contro la delibera del
Sindacato Provinciale Fascista dei
Medici di Napoli del 7 ottobre 1937 XV
notificata all'interessato il 19 otto-
bre corrente anno

e in aggiunta
all'altro ricorso dello stesso Vincenzo Schioppa
in data 14 agosto 1937 XV.

Com. Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie ~~presso~~
presso il Ministero degli Interni,

Il sottoscritto deve promettere che
avendo, in conformità all'art. 11
del R. Decreto-Legge 5 marzo 1935, presentato
domanda al Sindacato Provinciale
Fascista dei Medici di Napoli per
ottenere l'iscrizione nell'albo transitorio

2
dei dentisti abilitati a continuare
l'esercizio professionale, si è visto
opporre un assoluto silenzio alla sua
~~richiesta~~ istanza presentata il 10 maggio
corrente anno. Perciò, trascorsi
tre mesi ~~preveduti~~ ^{indicati} dal predetto Decreto-
Legge come limite massimo ~~alla~~ ^{entro il quale}
~~esentato dalla legge~~ il Sindacato
l'obbligo di deliberare, il sottoscritto ha
ha ritenuto opportuno valersi
del disposto dell'art. 11 del
citato Decreto-Legge per ricorrere
alla Commissione Centrale a
costa E. C. per
decida sul merito dell'iscrizione. Il
ricorso è stato tempestivamente
presentato e notificato ~~alla~~
~~parte interessata~~ il giorno 19 agosto
1932 XV.

Però, successivamente
a tale ricorso, reso necessario
dal comportamento del Sindacato
Medico, quest'ultimo è uscito

dal suo silenzio ed ha, con sua
deliberazione dell' 8 settembre ~~del~~
corrente anno, notificato al ^{ricorrente} ~~ricorrente~~
che la sua domanda ~~non~~ non essendo
corredata da tutti i documenti
leggi non poteva, ~~essendo~~ ^{allo stato degli atti,}
~~stato degli atti, presentarsi~~ ~~essere~~ ~~presentarsi~~

~~lunga a deliberazione~~
dar luogo a deliberazione

Il sottoscritto ~~potrebbe~~ ^{avrebbe}, a buon diritto,
^{potuto} contestare la validità di simile
delibera ~~non~~ pronunciata fuori
del termine massimo dei tre
mesi prescritti dalla legge, e quando
del merito dell'iscrizione era già
investita cotesta Ecc. ^{inferenza} ~~inferenza~~
col ricorso 19 agosto corrente anno.
per un altro senso di ossequio alla
gerarchia, di cui cotesta Ecc. ^{inferenza} ~~inferenza~~
vorrà fare il debito apprezzamento
il sottoscritto non si è rifiutato
di ~~richiedere~~ ^{richiedere} quali ^{documenti} ~~documenti~~
mentre fossero richiesti, e
di fornirli con volentosa ~~affrettata~~ ^{immediata} ~~affrettata~~

4

In seguito a tale ulteriore presen-
tazione di documenti, il Sindacato
Medico di Napoli ha finalmente
esaminato il merito della domanda
avanzata fino del 16 maggio del
sottoscritto, e il Direttorio del
Sindacato ~~di~~ l'ha respinta con
la deliberazione del 2 ottobre
1937 XV, che qui si impugnava.

[Pertanto il presente ricorso contro
la tardiva delibera del Sindacato
Medico Napoletano - delibera emessa
quoniam terminata e perciò ~~già~~ ~~inamovibile~~
già contestabile ~~sotto~~ ^{sotto} il punto di vista ^{inamovibile}
della regolarità procedurale - deve
considerarsi come un appendice
aggiunta al ricorso 14 agosto
1937, al quale il sottoscritto
fa espresso riferimento a tutti
gli effetti di legge.

Posizione del ricorrente

5

Torna di esaminare e congetturare gli argomenti adottati dal Sindacato Medico per negare al ricorrente la sua iscrizione nell'albo, gi'overa' ri-assumere la ^{posizione} del ricorrente stesso per assodare la fondatezza della sua istanza alla stregua della legge e delle sue ^{autorevoli} inter-pretazioni.

Il sottoscritto ha conseguito il diploma di chirurgo - dentista mediante esami di Stato sostenuti a Cettigne il 4, 5, 6 marzo 1913. Il diploma regolarmente è in data 25 marzo 1913. ~~Il diploma è legalizzato dalla~~
~~Progettista~~

~~Lei~~ Ma nell'anno successivo scoppiava la guerra che ebbe la sua prima e cruenta fase nella Serbia e nel Montenegro. Perciò il sottoscritto dovette il 6 settembre 1914 lasciare il Montenegro ~~esistendo~~ e tornare in

Italia, di cui ~~aveva~~ ~~sempre~~ conservata
la piena cittadinanza. 6

Nel 1915 ~~nel~~ lo Stato italiano
si dovette preoccupare dei molti sanitari
che, forniti di diplomi esteri per
l'esercizio della loro professione, avevano
dovuto lasciare i paesi dove avevano
migrato per far ritorno in
patria in causa e conseguenza
della guerra. ~~Si~~ ~~aveva~~ emanato
il Decreto Luogotenenziale ~~del~~
22 agosto 1915 N. 1311, il quale
appunto consentiva a ~~tutti~~ ^{questi} diplomati
esteri di esercitare nel Regno la
loro professione.

In tale decreto ~~non~~ ~~prevedeva~~
~~alcuna~~ abilitando, ~~in~~ ⁱⁿ maniera
definitiva, i diplomati esteri
ad esercitare la loro professione
permise a tutti costoro, e quindi
anche al sottoscritto, di esercitare

senz'altro nel Regno senza ~~nessuna~~
preoccupazione delle ~~formalità~~
che quel decreto indicava. ~~Ma~~
[Ma intorno al 1920 al sottoscritto
si fece notare che ~~per regolare~~
~~siccome da ogni~~
la sua posizione, che del resto
nessuno aveva mai contestata, o ^{corressa}
a termini dell'art. 3 del Decreto
Luogotenenziale 22 agosto 1915, fornire
la prova di essere rimpatriato
nel Regno per causa e in conseguenza
della guerra ^{e quindi} ~~far registrare~~ ~~il diploma~~
~~di estero~~ a norma dell'art. 65
del Regolamento Gen. Sanitario 3 febbraio
1901 N. 45.

Il sottoscritto, che aveva nella
primavera del 1920 preso residenza
nel comune di Barile, provincia
di Potenza, provvede ⁱⁿ virtù il
~~giorno~~ mese ~~dalla~~ ^{dalla} ~~l'inizio~~
della ^{sua} residenza, a registrare

8
il suo diploma estero, dopo aver
fornito al Comune la prova
di essere un rimpatriato a
causa e in conseguenza della guerra.
infatti il Dr. Curripario Stravino
Avv. Carlo De Siozni, con suo
certificato in data 31 marzo
1920 (esibito al Sindacato
dei Medici di Napoli e contenuto
negli atti che contesta Curripario
potrà richiama) ~~che~~ ha potuto
attestare che lo Schioppa era
un rimpatriato di guerra e
che il suo diploma estero, legalizzato
dal Prefetto di Napoli, veniva
debitamente registrato a mente
dell'art. 65 del Regolamento Generale
Sanitario.

Con ciò il sottoscritto regolava
la sua posizione e dal 16 ~~giugno~~
marzo 1920 (data della registrazione)

del suo diploma estero) acquistava
il pieno incontestabile diritto di
esercitare ~~la~~ la propria
professione, come ingegnere ~~che~~ ha
esercitata, in modo notorio e
pubblico, in Napoli; ~~dove~~ dove anche
attualmente risiede ed esercita.

[Senonché ~~il~~ nel 1923, ~~era~~ una nuova
provvedimento legislativo - il Decreto
22 marzo 1923 N. 295 - interveniva ^{legge}
a modificare ~~il~~ il regime ormai
costituito intorno ai diplomi sanitari
esteri. Quel decreto, in sostanza,
confermava ~~invece~~ le disposizioni
del 1915, ma ~~sottostava~~ aggiungeva ~~per~~
questa nuova disposizione: che
l'autorizzazione a proseguire
l'esercizio dovesse essere confermata
dal Ministero degli Interni, previo
parere di una speciale commis-
sione.

Ci fu in quel momento una

10

perplexità (in grande parte causata
dalla non chiara comprensione delle
disposizioni statali) nel ceto degli
odontoiatri diplomati all'estero. ^{Gabri}
~~chiesero~~, nei termini ^{di tempo prescritti} ~~di tempo~~,
~~Ministero la prescrizione nuova~~
la nuova autorizzazione all'esercizio;
altri andarono, ~~ma~~ e spesso non
per loro colpa, nell'inviare la
domanda al Ministero. Il sottoscritto
fu tra questi secondi.
Diverso fu l'esito di ~~quelle~~ ^{quelle} ~~istanze~~
quelle istanze. Coloro che le
inviarono nei termini, o ottennero
senz'altro il Decreto Ministeriale
dopo il favorevole parere della
Commissione, oppure, pur respinti
dalla Commissione che invalidò
i diplomi del Cole Dentaire
dello Stato Montenegrino, ebbero
il conforto di vedere stabilito
~~dal~~ da una sentenza del Consiglio
di Stato (Quarta Sezione: decisione 4-25 ottobre 1929)

questa tesi: che ~~il diploma estero~~^{il diploma estero}
va esaminato soltanto ~~nella~~^{nella} sua
validità formale, senza alcun ^{ma}
giuramento sul suo valore intrinseco,
che quindi la Commissione aveva
esorbitato dal suo mandato.

Il sottoscritto non ebbe altra via
che ^{quella} di ricorrere, insieme a molti
altri, al Consiglio di Stato perché
il termine per la domanda
non si dovesse ritenere perentorio.
Ciò non ebbe fortuna, e il
suo non pregiudicando ^{il suo} merito della questione, ha precluso
ai ricorrenti la possibilità di
chiedere l'autorizzazione a procedere
nel loro esercizio in base alla
legge del 22 marzo 1925.

Però con sentenza interlocutoria
del Consiglio di Stato i ricorrenti
fra cui il sottoscritto, ottennero
la sospensione dal diritto di esercitare
e di questa ^{sospensiva} ancora oggi si

che la Commissione aveva es-
citato dai suoi

14
le formalità prescritte, e perciò
ha diritto - secondo l'interpretazione
della legge ~~che~~ dichiarata ~~data~~ dal più
alto Consiglio competente - al ricom-
sciamento del suo esercizio professionale
e quindi all'iscrizione nell'elenco
transitorio dei dentisti abilitati.
Le eccezioni del Sindacato Medico
di Napoli non ~~per~~ hanno, come
si dirà in seguito, alcuna efficacia
e alcun fondamento.

Gli argomenti del Sindacato

Il Sindacato dei Medici di Napoli per
~~causa di~~ ^{causa} giungere alla regie
dell'istanza del sottoscritto ricorre
a tre ^{eccezioni} ~~argomenti~~ che qui si
trascrivono:

1° « Il sig. Schioppa non ha fornito
la prova a questo Sindacato di
essere rimpatriato o rifugiato
nel Regno in occasione e
in conseguenza della guerra. »

2° - « Il sig. Schioppa non ^{avrebbe} ~~avrebbe~~ 15
registrato il diploma estero
nel termine di cui all'art. 65
del Reg. Gen. Sanitario 3 febbraio 1901,
in quanto che questo sarebbe
stato registrato presso il Comune
di Barile (Potenza) soltanto il 16
marzo 1920, a guerra finita, mentre
esso sig. Schioppa sarebbe rientrato
dal Montenegro fino dal 6 settembre
1914. »

3° - « Il sig. Schioppa non ha
ottenuto dal Ministero dell'Interno
il decreto di autorizzazione alla
continuazione nel Regno della aboli-
torietà di cui al R. D. L. 22 marzo
1923 N. 795, decreto che, in virtù
dell'art. 3 di detta legge, tiene luogo
del diploma professionale agli effetti
della iscrizione nell'albo. »

La prima eccezione si rileva infondata
appena si leggano le disposizioni

legislative del 1915. Il Decreto-legge ⁴⁶
del 21 agosto 1915 consentiva ai rimpatriati
o rifugiati nel Regno in causa
e in conseguenza della guerra di
unificare del loro diploma estero
e prescriveva loro questo solo dovere:
di dare al Comune, dove intendevano
far registrare il loro diploma, la
prova di essere cittadini italiani
e rimpatriati di guerra. Dunque
la legge, con una chiarezza che
non lascia dubbi, ~~prescriveva~~ affidava al
Comune il compito di esaminare
~~se~~ e di giudicare se si verificavano
nel caso le condizioni prescritte
dal decreto-legge del 1915. Il Comune
e soltanto il Comune, era abilitato
dalla legge a condurre l'indagine
ad asserire l'esistenza delle condi-
zioni prescritte, e, in conseguenza,
a consentire o a rifiutare

l'iscrizione.

17
con la registrazione del dibattimento
e con la annotazione in calce apposta
dal R. Commissario Straordinario
del Comune di Parate, il giudizio
del Comune è perfetto. Esso Comune
ha esaminato, vagliato, approvato
e, in conformità al suo libero
giudizio, ha registrato. Non è
più lecito ora, ~~o~~ a ben diciassette
anni di distanza, quando prove
testi, documenti ~~diventano~~ si sono ~~spersi~~
dispersi, revocare in dubbio
quel giudizio, o, peggio, sospettarlo
di errore o di frode.

Ma ciò che è stupefacente è
la pretesa del Sindaco di Napoli
~~di vagliare esso~~ di ~~esigere~~ ^{avere} ~~esso~~
la prova del rimpatrio per causa
di guerra, e di voler esso giudicare
sulla ~~la~~ prova stessa. ~~Fatto questo~~
Fatto questo

19

Quell'articolo prescrive che il sanitario
che voglia esercitare in un Comune
la propria professione ^{vi}debba far
registrare il proprio diploma ~~entro~~
entro un mese dal giorno in cui
vi avrà presa residenza. Certamente

il Sindacato di Napoli ha ~~avuto~~ ^{ricordato}
~~o menzionato~~ quell'articolo ^{con}
~~per~~ infidelissima ^{con} menzione così da
credere che facesse obbligo di
registrare il ~~diploma~~ diploma ~~entro~~
entro un mese dalla data del
riempetuo. La gaffe è troppo
evidente per ~~persistere~~ ^{indugiare} a confutarla.

Ma il sottoscritto non si diffida
quali ~~che~~ sono le intenzioni del
Sindacato con questo suo errore
e infondato rilievo. ~~Il~~ ^{Il} ~~Sindacato~~ ^{Sindacato} ha voluto
~~dire che la registrazione non~~
~~stata~~ insinuare che la registrazione
essendo avvenuta ~~nel~~ nel 1920, a
guerra finita, ~~perdeva~~ ^{ogni} la sua

validità, in quanto il provvedimento
legislativo del 1915 ^{si considera come} ~~era~~ un provve-
dimento di guerra ^{destinato a cessare} ~~che cessava~~ con
la guerra. Non è a contestare che un
Commissione, dove sono giuristi
eminenti, che si deve ricordare
che la legge del 1915 ~~è legge~~
~~che emanata valida~~ ^{sull'intera} ~~determinato periodo~~ ~~che~~
~~determinato~~ ~~che~~ ~~determinato~~ ~~che~~ ~~determinato~~
diplomati esteri rimpatriati ai
causa di guerra determinati in
diritti, e tali diritti ~~perché~~ ~~non~~ ~~sono~~
oltre la guerra ^{perché} ~~non~~ ~~sono~~
stati ~~mai~~ ~~abrogati~~ ~~posteriori~~ ~~ma soltanto disciplinati e regolati con leggi successive~~
che hanno sostanzialmente confermato le disposizioni del 1915. ^{che} ~~però~~ ~~il sottoscritto~~ ~~valersi di quel suo diritto~~
~~subito dopo~~ ~~così~~ ~~nel 1915~~
negli anni successivi, e neppure
disposizione di legge gli prescriveva
di farlo ad una data piuttosto
che ad un'altra; e egli

ha preferito valersi della legge ²¹
del 1915 nella primavera del
1920, e non prima e non dopo,
è affar suo, sul quale non
si può portare sindacato alcuno
e sul quale i medici del
Direttorio di Napoli non hanno
facoltà di censura.

La terza eccezione rivela che
il Sindacato Medico di Napoli non
ha ~~inteso~~ ^{compresa} la portata giuridica
della interpretazione data dalla
Suprema Corte di Cassazione
all'art. 363 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie.

~~Costanzano~~ Nella causa penale
di Luigi Benatti, il P. M. sosteneva
la tesi del Sindacato. Egli asseriva ^{Proprio}
che senza il Decreto del Ministero
dell'Interno ^{richiesto} ~~confermato~~ dalla
legge del 1923, * che istituiva anche
una apposita commissione per

vagliare i diplomi; ~~non~~ ^{non potevano} potessero
gli abilitati in virtù della legge
del 1915 continuare nella loro
professione. Aggiungeva anzi che
coloro che fossero stati respinti
da detta ~~professione~~ ^{professione} non
^{potevano} invocare più l'abilitazione del 1915.

Ma la Corte di Cassazione, con
la sua ben nota sentenza del
10 novembre 1936 N. 635 è venuta
in diverso avviso. Si era riproporre
il passo sostanziale di quella
sentenza:

« Deve concludersi che rettamente
« i giudici di merito ritennero che
« in forza dell'art. 367 del Testo
« Unico delle Leggi Sanitarie, il Benatti
« essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915
« a favore dei rimpatriati di guerra,
« ed avendo esercitato nel Regno
« pubblicamente e notoriamente
« per più anni, dovesse ritenersi
« tutt'ora abilitato, non ostante

« che la speciale Commissione 23
« istituita dal Decreto - legge del 1923
« (che, per giudizio del Consiglio
« di Stato, ebbe ad esorbitare dai
« suoi poteri) gl'avesse tolto la
« abilitazione. »

Migliore confutazione della tesi
del Sindacato Medico Nazionale
non potrebbe farsi, e quindi
il sottoscritto non aggiunge
parole sue a quelle chiarissime
della Suprema Corte del Regno
che ha per altissimo ufficio
non solo di applicare le leggi,
ma anche di interpretarle.

Prima di affidare il presente
ricorso alla saggezza e all'equità
di questa Ecc. Commissione
il sottoscritto, nell'interesse
del prestigio ~~che~~ delle leggi ^{e degli istituti} sindacali,
~~dell'alta autorità~~ si permette di

superati; questione
risolta nel 1935 dal Consiglio di
Stato / ebbe ^{percorrere} ~~in~~ ~~sufficienza~~ ma doveva
adossare penale ~~per~~ della quale
uscì completamente assolto con
la formula piena ~~di~~ dell'inesistenza
di reato. Prevede in quella sentenza
30 giugno 1935 XI della Corte di
Appello di Napoli; diventata defini-
tiva, si legge: « "Il Mele, lo Schiop-

pa, il Cagnetta ed il Rodriguez, SONO IN PERFETTA REGO-
LA COI CERTIFICATI DI CERTIGNE: ERA NECESSARIO CHE VI
FOSSE IL VISTO DEL CONSOLE MONTENEGRINO, E QUESTO FU
APPOSTO IL 23 SETTEMBRE 1914; CHE VI FOSSE IL VISTO
DEL PREFETTO, E QUESTO FU APPOSTO IL 15 OTTOBRE 1914;
ERA NECESSARIA LA REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA, E QUESTA
FU ESEGUITA DAL COMUNE DI BARILE IL 16 MARZO 1920.
NULLA, QUINDI, CHE SIA IN DIFFORMITÀ DELLA LEGGE. »

La posizione del sottoscritto è
dunque regolarissima per affer-
mazione di magistrato in
sentenza ^{definitiva} ~~definitiva~~. L'art. 36 § ^{ma} del ^{Testo Unico} ~~Testo Unico~~
^{delle leggi sanitarie è stato} ~~Testo Unico~~
e regolarmente interpretato dalla
Corte di Cassazione nel caso Benatti,
che è identico a quello ~~di~~

26
di cui qui si discorre, Pertanto
il magistrato penale non
potrebbe che riconoscere che
non vi è esercizio abusivo
della professione e dovrebbe
assolvere l'attuale ricorrente.

Ma allora quale sarebbe il
prestigio del Sindacato? Quale
conto si dovrebbe fare dei suoi
rifiuti se essi non hanno alcun
effetto? Quale ^{giudizio} ~~contro~~ dovrebbe fare
dell'opinione pubblica ^{sopra} ~~una~~ ~~una~~
~~una~~ deliberazione sindacale che
non ~~si~~ trova sanzione alcuna
nella giustizia punitiva?

Basta porre queste interrogazioni
per ~~non~~ ~~debilitare~~ affatto ~~la~~
~~saggezza~~ ~~di~~ ~~cotesta~~ ~~la~~ ~~Commissione~~
~~la~~ ~~Commissione~~ ~~non~~ ~~certa~~ ~~espresso~~ ~~la~~
~~leggi~~ ~~sindacali~~ ~~e~~ ~~la~~ ~~Commissione~~
~~la~~ ~~quale~~ ~~certamente~~ ~~vorra~~ ~~accogliere~~
~~per~~ ~~non~~ ~~debilitare~~ ~~affatto~~ ~~la~~
~~cotesta~~ ~~la~~ ~~Commissione~~ ~~non~~ ~~la~~

non essere certi che cotesta
Comunione non vorrà
camminare nel solco ~~per~~ fallace
del Sindacato Medico di Napoli
ma vorrà invece ^{previo richiamo degli atti e}
~~documenti presentati al Sindacato stesso~~ ^{accogliere l'istanza}
~~del ricorrente~~ ^{che del ricorrente}
inserirlo nell'elenco
transitorio dei dentisti abilitati
a proseguire la loro professione.

Il ricorrente

Napoli

seguire le tracce ~~del~~ del sindaco
Medico di Napoli; e per aver
fece nel completo accoglimento
della domanda d'iscrizione
~~che~~ del ricorrente suffragata